SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A7150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 17 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania, Messina e Caltanissetta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità artmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n: 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 1° aprile 1997 al 14 aprile 1997 nella provincia di Catania;

gelate dal 2 aprile 1997 al 14 aprile 1997 nella provincia di Messina;

gelate dal 2 aprile 1997 al 26 aprile 1997 nella provincia di Caltanissetta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caltanissetta: gelate dal 2 aprile 1997 al 26 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Butera, Mazzarino, Riesi;

Catania: gelate dal 1° aprile 1997 al 14 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bronte, Maniace, Randazzo;

Messina: gelate dal 2 aprile 1997 al 14 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cesarò, Francavilla di Sicilia, Malvagna, Moio Alcantara, Roccella Valdemone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A7451

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1997.

Approvazione della nuova formulazione degli articoli 56, 57 e 58 del capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello Stato approvato con decreto ministeriale del 28 ottobre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il 23 maggio 1924, n. 827 e loro successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui servizi del provveditorato generale dello Stato e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1985, che approva il capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi da eseguire per conto del provveditorato generale dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1986;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1987 che approva le «Nuove istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto necessario riformulare, in tema di arbitrato, gli articoli 56, 57 e 58 del capitolato d'oneri generali per le forniture e servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello Stato, alla luce di quanto rilevato dal Consiglio di Stato in occasione dell'avviso espresso in data 17 dicembre 1996, n. 2025/1996 in ordine ad un progetto di contratto per la fornitura di una centrale telefonica;

Decreta:

È approvata la nuova formulazione degli articoli 56, 57 e 58 del capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello Stato, che sostituisce la precedente ed è qui di seguito riportata.

Art. 56.

Collegio arbitrale

Le controversie insorte fra il provveditorato generale dello Stato e l'impresa possono essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone: un magistrato della giustizia amministrativa, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, previa designazione da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; un dirigente nominato dall'amministrazione, scelto tra coloro che non abbiano attribuzioni nel servizio che ha posto in essere il contratto; e un arbitro designato dall'impresa; venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante.

Disimpegna le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell'amministrazione.

Il collegio arbitrale si riunisce presso l'amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 57.

Richiesta di arbitrato

La richiesta con cui si propone l'arbitrato può essere inoltrata a decorrere dal giorno del ricevimento della lettera con cui vengono notificate all'impresa le decisioni dell'amministrazione adottate in via amministrativa, in ordine alla vertenza ovvero dalla data del verbale redatto in ordine alle conclusioni dell'amministrazione sulla materia controversa.

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).

Subito dopo la notifica, a cura della parte più diligente, viene promossa la nomina del Presidente del collegio arbitrale.

Non formano oggetto di domanda di arbitrato le vertenze relative ai prodotti o materiali presentati al collaudo e quelle relative alle condizioni tecniche delle forniture, per le quali decide insindacabilmente l'amministrazione.

Art. 58.

Ricorso al giudice ordinario

La parte attrice ha facoltà d'escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche e integrazioni.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo precedente ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente.

I contratti inoltre possono escludere il ricorso al collegio arbitrale, in deroga ai precedenti articoli 56 e 57.

Dalla data del presente decreto rimangono abrogati i corrispondenti articoli del capitolato d'oneri generale approvato con decreto ministeriale del 28 ottobre 1985.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A7444

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 settembre 1997.

Assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Eurofinance SIM S.p.a., appartenente al gruppo Fideco, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1997, con il quale la società «Fideco S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del rag. Umberto Belluzzo;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1997, con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Fideco S.p.a.» in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

avv. Adriano Simonetti, nato a Roma il 9 dicembre 1943, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Vittorio Quercia, nato a Roma il 30 marzo 1954, in qualità di esperto;

rag. Roberto Ducci, nato a Verona il 20 marzo 1938, in qualità di esperto;

Vista la sentenza n. 491/97 del tribunale di Milano, depositata in data 23 maggio 1997, relativa alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società «Eurofinance SIM S.p.a.», successivamente corretta con decreto 7 agosto 1997, che ha riconosciuto applicabile alla società «Eurofinance SIM S.p.a.», con sede legale in Milano, l'art. 2, primo comma del suddetto decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430 e, pertanto, la società stessa assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che il tribunale di Milano ha accertato che la «Eurofinance SIM S.p.a.» risultava essere società controllante della società fiduciaria «Fideco S.p.a.»;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Eurofinance SIM S.p.a.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura relativa gli stessi organi già nominati per la società «Fideco S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Eurofinance SIM S.p.a.» con sede in Milano, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 356752, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il rag. Umberto Belluzzo, nato a Verona il 20 maggio 1939, con studio in Verona, stradone Scipione Maffei n. 8.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Eurofinance SIM S.p.a.», i signori:

avv. Adriano Simonetti, nato a Roma il 9 dicembre 1943, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Vittorio Quercia, nato a Roma il 30 marzo 1954, in qualità di esperto;

rag. Roberto Ducci, nato a Verona il 20 marzo 1938, in qualità di esperto;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato al registro delle imprese di Milano.

Roma, 18 settembre 1997

Il Ministro: BERSANI

97A7452

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 1997.

Approvazione dei modelli di distinta d'incasso e delle relative modalità di compilazione per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni;

Considerato che occorre approvare i modelli di distinta d'incasso che devono essere utilizzati per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse sulle corse dei cavalli;

Considerato altresì che occorre diversificare la versione della distinta d'incasso in relazione ai soggetti assuntori ed alle differenti tipologie di scommesse accettate;

Attesa l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la intelligibilità dei modelli nel tempo;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, con le istruzioni per la compilazione, i seguenti modelli di distinta d'incasso che gli organizzatori di scommesse sulle corse dei cavalli devono adottare ai fini dell'applicazione della imposta unica sulle scommesse accettate:

Modello *A* - per l'accettazione delle scommesse negli ippodromi, e nelle agenzie ippiche (allegato 1);

Modello *B* - per l'accettazione della scommessa TRIS nazionale (allegato 2);

Modello *C* - per l'accettazione delle scommesse a quota fissa presso gli allibratori (allegato 3).

Art. 2.

È autorizzata anche la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

Per la riproduzione dei modelli devono essere utilizzati supporti cartacei a fogli singoli, progressivamente numerati, le cui dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il Ministro: VISCO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DISTINTE D'INCASSO MODELLI A, B E C.

La distinta d'incasso deve essere compilata e sottoscritta, in duplice copia, utilizzando i seguenti modelli, numerati progressivamente.

- Modello A - per gli organizzatori di scommesse negli ippodromi e per le agenzie ippiche, comprese le agenzie SPATI;
- Modello B - per gli organizzatori della scommessa Tris nazionale;
- Modello C - per gli organizzatori delle scommesse a quota fissa presso gli allibratori.

La copia di tali modelli che resta all'operatore sarà vidimata dall'organo accertatore in sede di controllo.

Il tracciato dei modelli A e B è riproducibile anche a mezzo di sistemi informatici, all'atto della compilazione della distinta.

La distinta d'incasso deve essere compilata alla chiusura di ciascuna giornata di corse e su di essa devono risultare i seguenti dati:

LOCALE: va indicato se trattasi di ippodromo, agenzia ippica o agenzia SPATI ed il relativo indirizzo completo (questi dati non sono richiesti per la compilazione della distinta modello B);

COD. SIAE: va riportato il numero di codice attribuito dalla SIAE a ciascun operatore ippico;

ORGANIZZATORE: va indicato il soggetto organizzatore (UNIRE),la sede legale, il codice fiscale ;

DELEGATO: va indicata la denominazione del soggetto delegato all'accettazione delle scommesse (agenzia, ecc.) specificando se si tratta di persona fisica o giuridica, nonchè il domicilio o la sede legale e il codice fiscale.

Devono essere, inoltre, indicati:

- la giornata di corse e, per la scommessa TRIS, per la quale va compilata la distinta modello B, anche il numero della corsa ;
- i dati relativi ai biglietti e agli importi delle scommesse.

1 Distinta d'incasso - Modello A

Deve essere utilizzata dall' organizzatore o dai soggetti da questo delegati all'accettazione delle scommesse negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle agenzie SPATI.

Quadro A

Vengono indicati i dati relativi ai biglietti e agli importi introitati nella giornata in cui vengono disputate le corse.

Nella **colonna 1** sono indicati i generi di scommesse in relazione alle modalità di accettazione: totalizzatore esclusa Trio, totalizzatore Trio, Tris nazionale, quota fissa. Alla voce "Altre" potranno essere indicate, per esempio, le scommesse accettate col sistema del riferimento, in virtù della proroga concessa dall'UNIRE.

Nella **colonna 2** è indicata l'aliquota dell'imposta relativa alla corrispondente tipologia di scommessa.

BIGLIETTI EMESSI NELLA GIORNATA

Nella **colonna 3** va indicato il numero dei biglietti emessi nella giornata.

Nella **colonna 4** va indicato il numero dei biglietti annullati nella giornata.

Nella **colonna 5** va indicato il numero dei biglietti rimborsabili.

IMPORTI COMPLESSIVI DELLA GIORNATA

Nelle colonne 6, 7 e 8 vanno indicati gli importi complessivi della giornata relativi, rispettivamente, ai biglietti emessi, a quelli annullati e a quelli rimborsabili, suddivisi in relazione alla tipologia di scommessa.

IMPONIBILE

Nella **colonna 9** va indicato l'imponibile che si ottiene detraendo dall'importo relativo ai biglietti emessi (col.6), l'importo dei biglietti annullati (col.7) e l'importo dei biglietti rimborsabili (col.8).
Tale imponibile è diversificato in relazione alle aliquote d'imposta.

Quadro B- Sezioni I e II

Nelle sezioni I e II di questo quadro vanno indicati i dati necessari per il calcolo dell'imposta dovuta sugli importi delle scommesse non rimborsati entro i termini previsti.
Alla sinistra di ciascuna sezione vanno riportati la data e il numero della distinta, compilata in occasione della corsa cui si riferiscono i rimborsi.
Qualora le sezioni a disposizione del compilatore non siano sufficienti, possono essere utilizzati ed allegati uno o più modelli A.

Nella **colonna 10** sono indicati i tipi di scommesse, diversificati in relazione alle modalità di accettazione.

Nella **colonna 11** è indicata l'aliquota d'imposta relativa alla corrispondente tipologia di scommessa.

Nella **colonna 12** va indicato il numero dei biglietti rimborsabili già indicato alla col. 5 del Quadro A della distinta di riferimento a suo tempo compilata.

Nella **colonna 13** va indicato il numero dei biglietti rimborsati entro il termine previsto.

Nella **colonna 14** va *indicato l'importo complessivo relativo ai* biglietti rimborsabili, gia indicato alla col. 8 del Quadro A della distinta di riferimento a suo tempo compilata.

Nella **colonna 15** va indicato l'mporto complessivo relativo ai biglietti effettivamente rimborsati entro il termine previsto.

Nelle **colonne 16 e 17** va indicato l'imponibile relativo ai biglietti rimborsabili ma non presentati per il rimborso entro il termine previsto; detto imponibile si determina sottraendo dalla somma degli importi di col. 14, la somma degli importi di col. 15.

Quadro C - Riepilogo degli Imponibili e calcolo dell'imposta

Questo quadro contiene i dati, relativi agli imponibili dei Quadri A e B, necessari per il calcolo dell'imposta dovuta e della soprattassa, eventualmente applicabile.

Nella **colonna 18** è indicato il quadro da cui devono essere riportati i dati relativi all'imponibile, suddivisi per le diverse aliquote d'imposta.

Nella **colonna 19** va indicato l'imponibile relativo a ciascuna aliquota d'imposta.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

La compilazione delle *colonne* 20, 21 e 22 è riservata all'ufficio accertatore, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e della soprattassa eventualmente applicabile.

Allegati

Alla distinta d'incasso devono essere allegati i seguenti documenti:

1) Biglietti annullati: come da quadro A, colonne 4 e 7, con apposito elenco indicante i dati identificativi dei biglietti stessi (numero ed importo suddiviso per aliquote);

2) Elenco dei biglietti rimborsabili, come da quadro A, col. 5 e col.8, indicante i dati identificativi dei biglietti stessi ;

3) Biglietti rimborsati : come da quadro B - Sezioni I e II, col. 13 e col. 15, con apposito elenco indicante i dati identificativi dei biglietti stessi.

2. Distinta d'incasso -Modello B

Deve essere utilizzata dall' organizzatore o dai soggetti delegati all'accettazione della scommessa Tris nazionale; questi ultimi soggetti sono già indicati nella colonna 1 del quadro A, e nella colonna 9 del quadro B.
Per la compilazione delle altre colonne si rinvia alle istruzioni già fornite.

Allegati

La distinta d'incasso deve essere corredata dai seguenti elenchi riepilogativi contenenti i dati identificativi dei biglietti sottoindicati:

1) Biglietti annullati: Quadro A, col.3 e col.6;

2) Biglietti rimborsabili: Quadro A, col.4 e col.7;

3) Biglietti rimborsati: Quadro B, col.11 e col.13 .

I delegati devono consegnare i biglietti annullati e quelli rimborsati, con gli anzidetti appositi elenchi riepilogativi, agli Uffici SIAE territorialmente competenti.

3. Distinta d'incasso - Modello C

Deve essere compilata dall' organizzatore o dai soggetti da questo delegati, relativamente alle scommesse a quota fissa accettate nei picchetti presso gli ippodromi.

Quadro A

Nella **Colonna 1** (Picchetto) va riportato il numero della postazione dell'allibratore.

Nella **Colonna 2** (Gestore) va indicato il nome dell'allibratore.

Per la compilazione delle altre colonne si rinvia alle istruzioni già fornite.

Allegati

Oltre agli allegati già previsti per la distinta d'incasso modello A, le distinte vengono corredate dai seguenti documenti :

1) prospetto analitico dei dati riportati nel quadro B, relativi a ciascun picchetto;

2) foglio corsa compilato da ogni picchetto per ciascuna tipologia di scommessa, contenente l'esatto scarico dei biglietti, i nomi (o i numeri) dei cavalli giocati, gli importi delle scommesse e gli importi destinati alle vincite;

3) distinta movimento scommesse, compilata sempre da ciascun picchetto, contenente il riepilogo dei dati di cui sopra.

L'Ufficio accertatore provvede al ritiro dei documenti di cui al punto 2 al momento della partenza della corsa alla quale si riferiscono le scommesse, mentre acquisisce i documenti di cui al punto 3 al termine della giornata di corse.

ALLEGATO 1

UFFICIO DELLA S I A E DI
MANDATARIO DI

DISTINTA DI INCASSO
SCOMMESSE SULLE CORSE DEI CAVALLI
DEL GIORNO . /.. ./

Mod A

NUMERO DISTINTA (codice meccanizzato p IVA delegato/anno/num.progr.)

LOCALE . . . . (COD S I A E . . . .) Via Comune (fraz . . . .) (Prov)
ORGANIZZATORE SEDE LEGALE DELEGATO . . . . SEDE LEGALE
CODICE FISCALE CODICE FISCALE

quadro A

GENERE DI SCOMMESSE	ALIQUOTA	NUMERO BIGLIETTI DELLA GIORNATA			IMPORTI COMPLESSIVI DELLA GIORNATA			
		EMESSI	ANNULLATI	RIMBORSABILI	DA BIGLIETTI EMESSI	DA BIGLIETTI ANNULLATI	DA BIGLIETTI RIMBORSABILI	IMPONIBILE QUADRO A
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (COL. 6- COL. 7- COL. 8)
Totalizzatore escl. Trio	5%							
Quota Fissa	5%							
Altre	5%							
	Subtotale 5%							
Totalizzatore Trio	7%							
Tris Nazionale								

quadro B

Sezione I

Riferimento distinta
del ....
n. ....

GENERE DI SCOMMESSE	ALIQUOTA	NUMERO BIGLIETTI		IMPORTI		
		RIMBORSABILI	RIMBORSATI	RIMBORSABILI	RIMBORSATI	IMPONIBILE SEZIONE I
10	11	12	13	14	15	16 (COL. 14-COL. 15)
Totalizzatore escl. Trio	5%					
Quota Fissa	5%					
Altre	5%					
	Subtotale 5%					
Totalizzatore Trio	7%					

Sezione II

Riferimento distinta
del ....
n. ....

GENERE DI SCOMMESSE	ALIQUOTA					IMPONIBILE SEZIONE II 17 (COL. 14-COL 15)
Totalizzatore escl. Trio	5%					
Quota Fissa	5%					
Altre	5%					
	Subtotale 5%					
Totalizzatore Trio	7%					

VISTO
L INCARICATO DELLA S I A E

(Timbro)

quadro C - RIEPILOGO DEGLI IMPONIBILI

RIPORTO		IMPONIBILE
18		19
Da QUADRO A (COL. 9)	Subtotale 5%	
	Totalizzatore Trio 7%	
Da QUADRO B sez.I (COL. 16)	Subtotale 5%	
	Totalizzatore Trio 7%	
Da QUADRO B sez.II (COL. 17)	Subtotale 5%	
	Totalizzatore Trio 7%	

Da compilare a cura dell ufficio accertatore per il calcolo dell imposta

IMPOSTA UNICA	SOPRATTASSA	TOTALE
20	21	22 (COL. 20+COL.21)
	DA VERSARE	

ASSUMIAMO PIENA E COMPLETA RESPONSABILITA' A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, DI OGNI NOSTRA DICHIARAZIONE

. . . .
(Timbro e firma)

(NUMERO TIPOGRAFICO registro/foglio)

ALLEGATO 2

Mod B

NUMERO DISTINTA
(codice meccanizzato numero scommessa tris)

UFFICIO DELLA S I A E DI
ROMA

DISTINTA DI INCASSO
SCOMMESSA TRIS N DEL
IPPODROMO DI

Organizzatore
Codice Fiscale.
Sede Legale

Delegato.... .. . .
Codice Fiscale
Sede Legale

quadro A

	NUMERO BIGLIETTI DELLA GIORNATA			IMPORTI COMPLESSIVI DELLA GIORNATA			
DELEGATI	EMESSI	ANNULLATI	RIMBORSABILI	DA BIGLIETTI EMESSI	DA BIGLIETTI ANNULLATI	DA BIGLIETTI RIMBORSABILI	IMPONIBILE QUADRO A
1	2	3	4	5	6	7	8 (COL 5- COL 6- COL 7)
Ricevitorie SISAL Ippodromi Agenzie SPATI Agenzie ippiche							
						TOTALE	

quadro B

	NUMERO BIGLIETTI		IMPORTI		
DELEGATI	RIMBORSABILI	RIMBORSATI	RIMBORSABILI	RIMBORSATI	IMPONIBILE QUADRO B
9	10	11	12	13	14 (COL 12-COL 13)
Ricevitorie SISAL					
Ippodromi Agenzie SPATI Agenzie ippiche					
				TOTALE	

Riferimento distinta
del
n

VISTO
L INCARICATO DELLA S I A E

Timbro

quadro C RIEPILOGO DEGLI IMPONIBILI

RIPORTO	ALIQUOTA	IMPONIBILE
15	16	17
DA QUADRO A (COL 8)	13%	
DA QUADRO B (COL 14)	13%	

Da compilare a cura dell'ufficio accertatore per il calcolo dell'imposta

IMPOSTA UNICA	SOPRATTASSA	TOTALE
18	19	20 (COL 18+COL 19)
	DA VERSARE	

ASSUMIAMO PIENA E COMPLETA RESPONSABILITA' A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, DI OGNI NOSTRA DICHIARAZIONE

(Timbro e firma)

(NUMERO TIPOGRAFICO registro/foglio)

ALLEGATO 3

Mod C

UFFICIO DELLA S I A E DI
MANDATARIO DI

DISTINTA DI INCASSO
SCOMMESSE SULLE CORSE DEI CAVALLI
DEL GIORNO /.. ../. .

LOCALE .... (COD S I A E ..) Via . Comune (fraz .. ..) (Prov)

ORGANIZZATORE SEDE LEGALE DELEGATO .... SEDE LEGALE

CODICE FISCALE CODICE FISCALE

quadro A

PICCHETTO	GESTORE	NUMERO BIGLIETTI DELLA GIORNATA			IMPORTI COMPLESSIVI DELLA GIORNATA			IMPONIBILE QUADRO A
		EMESSI	ANNULLATI	RIMBORSABILI	DA BIGLIETTI EMESSI	DA BIGLIETTI ANNULLATI	DA BIGLIETTI RIMBORSABILI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (COL. 6- COL. 7- COL. 8)
							TOTALE	

VISTO

L INCARICATO DELLA S.I.A.E.

....

Timbro

Riferimento distinta

del ....

n. ....

quadro B

NUMERO BIGLIETTI		IMPORTI		
RIMBORSABILI	RIMBORSATI	RIMBORSABILI	RIMBORSATI	IMPONIBILE QUADRO B
10	11	12	13	14 (COL. 12-COL. 13)

ASSUMIAMO PIENA E COMPLETA RESPONSABILITA' A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE DI OGNI NOSTRA DICHIARAZIONE

....

(Timbro e firma)

quadro C - RIEPILOGO DEGLI IMPONIBILI

RIPORTO	ALIQUOTA	IMPONIBILE
15	16	17
DA QUADRO A (COL.9)	5%	
DA QUADRO B (COL 14)	5%	

Da compilare a cura dell'ufficio accertatore per il calcolo dell'imposta

IMPOSTA UNICA	SOPRATTASSA	TOTALE
18	19	20 (COL. 18+COL. 19)
	DA VERSARE	

(NUMERO TIPOGRAFICO registro/foglio)

97A7450

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 settembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di durata minima di tre anni;.

Vista l'istanza di Schwingl Michael Herbert, nato a Neunburg (RFT) il 7 febbraio 1946, cittadino tedesco, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio post-secondario denominato «diplom — ingenieur (FH)» in «elektrotechnik», rilasciatogli in data 13 luglio 1973 dalla Fachhochschule Rheinland Pfalz (RFT) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione d'ingegnere;

Considerato che il percorso formativo seguito dal richiedente è analogo a quello da seguire in Italia per l'attribuzione del diploma universitario nel settore industriale;

Considerato che il sopra indicato titolo di studio è riconducibile all'area didattico-disciplinare di primo livello universitario e, dunque, concernente la figura del diplomato in ingegneria;

Considerato che l'istante, ancorché invitato con nota del 17 dicembre 1994 (v. prot. 7/31015004/7664) non si è, a tutt'oggi, determinato in ordine alla scelta di una delle misure compensative, come previsto dall'art. 6, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo;

Visti i pareri del Consiglio nazionale di categoria espressi rispettivamente con note del 27 ottobre 1993 e 21 novembre 1994;

Ritenuto che la professione dell'ingegnere in Italia comprende attività intellettuali che il richiedente non può esercitare, né, comunque, ha dimostrato di avere esercitato in Germania sul presupposto del titolo di studio posseduto;

Ritenuto opportuno ridurre la durata del tirocinio di adattamento a due anni, rispetto a quanto manifestato dal Consiglio nazionale di categoria nei sopra indicati pareri; e ciò in analogia a precedenti casi similari;

Ritenuto, perttanto, che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Schwingl Michael Herbert, nato a Neunburg (RFT) il 7 febbraio 1946, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di studio post-secondario di «diplom ingenieur (FH)» in «elektrotechnik» di cui in premessa quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, è volta ad accertare, in capo all'istante, la conoscenza delle seguenti materie: *a)* elettrotecnica; *b)* fisica tecnica; *c)* misure elettriche; *d)* progettazione meccanica e costruzione di macchine; e ciò in considerazione della circostanza che queste materie non hanno formato oggetto d'approfondimento per esperienza da parte del candidato nel Paese di provenienza.

4. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale: *a)* l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato concernente le sopra indicate materie, progetto formulato dalla commissione di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995 (v. bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14, pag. 144); *b)* l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle sopra indicate materie.

A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

5. Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.

6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, è diretto ad approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali dell'area di ingegneria come contemplata dalla legislazione vigente nel settore affine e, dunque, nel settore industriale.

7. Il tirocinio di che trattasi ha durata di due anni e si svolgerà presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile.

8. Ai fini dello svolgimento di detta misura compensativa, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi, tra l'altro: *a)* originale o copia autenticata del presente provvedimento; *b)* dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor; il quale dovrà avere un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

9. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 15 settembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A7445

DECRETO 16 settembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Piaggio Valentina, nata in Aosta il 12 novembre 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico denominato: «Diplôme d'études superieures spécialisées de psychologie clinique et pathologique», rilasciatole nella sessione di giugno 1996 dall'Università Parigi 7 - Denis Diderot, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sig.ra Piaggio Valentina ha fornito la prova di aver seguito l'intero percorso formativo/accademico previsto dall'ordinamento didattico francese nel settore conseguendo, nel 1993 il «diplôme d'études universitaires generales» area «Sciences humaines» ramo «Psychologie», nel 1994 il «diplôme de licence de psychologie» e, infine, nella seconda sessione del 1995, il «diplôme de maîltrise de psychologie» presso l'université de Savoie (F);

Vista la legge francese n. 85-772 del 25 luglio 1985 e, in particolare, il suo art. 44 a termine del quale il fregio e l'uso professionale del titolo di «psycologue» sono riservati a coloro che provino una «formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau» quale determinata da un «décret en Conseil d'état»;

Visto il decreto francese n. 90-255 del 22 marzo 1990 recante la lista dei diplomi aventi efficacia abilitante all'esercizio della professione di «psychologue»;

Considerato che i sopraccennati diplomi conseguiti dalla sopra indicata sig.ra Piaggio Valentina rientrano tra quelli previsti dall'indicata legislazione francese a tutt'oggi in vigore ai fini dell'esercizio di una tale professione;

Considerato che l'attività professionale dello psicologo in Francia è analoga a quella prevista dalla legislazione italiana in vigore a riguardo dello psicologo italiano;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 29 gennaio 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che lo stesso rappresentante a tutt'oggi non ha fatto pervenire le proprie osservazioni scritte;

Decreta:

Alla sig.ra Piaggio Valentina, nata in Aosta il 12 novembre 1972, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 16 settembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A7446

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 settembre 1997.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per l'assegnazione di ecopunti nell'anno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992, recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996; il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996; il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996; il decreto dirigenziale 7 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/1994 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese aventi diritto viene calcolata, per il 1998, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1997 per 8 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento (CE) n. 3298/1994 della commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 1998).

Il numero dei transiti effettuato da ciascuna impresa nel 1997 viene calcolato in base ai dati memorizzati nel sistema informativo della M.C.T.C., tenendo anche conto del numero dei transiti teoricamente effettuabili sulla base degli ecopunti restituiti ai sensi dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Non vengono conteggiati, per i fini indicati dal precedente comma, i transiti effettuati con ecopunti rilasciati ai sensi degli articoli 3, comma 3, 5, 6, 8 e 12 del decreto dirigenziale 2 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Vengono conteggiati ai fini della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1998 i transiti effettuati con ecopunti rilasciati per trasporti nella direttrice c.d. «Nord-Sud», purché le ecocarte attestanti i relativi utilizzi siano restituite alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, entro e non oltre il 15 gennaio 1998. I transiti risultanti da ecocarte pervenute dopo tale data non verranno conteggiati ai fini della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1998.

L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo.

Art. 2.

Nell'eventualità che la somma totale delle assegazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto superi il numero totale degli ecopunti spettanti ai vettori italiani (4.245.946), il numero di ecopunti spettanti a ciascuna impresa, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per l'anno 1998.

Capitolo II

AUTOTRASPORTI DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Art. 3.

Per le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata una percentuale di ecopunti pari al 5% (212.295) dell'intero ammontare di ecopunti a disposizione dei vettori italiani per l'anno 1998.

Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio titolari di ecopunti al 1° gennaio 1995 e che presentano domanda di rinnovo ai sensi del successivo art. 5, viene assegnata, entro i limiti della percentuale indicata al precedente comma, una quota di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio non assegnatarie di ecopunti, che si impegnano ad utilizzare per l'attraversamento del territorio austriaco veicoli il cui Copdokument attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 8, verranno attribuiti, dietro presentazione di apposita domanda, con validità trimestrale, gli ecopunti non assegnati alle imprese di cui al precedente comma.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare ed autenticate ai sensi di legge, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 1998 per il primo trimestre, il 31 marzo 1998 per il secondo trimestre, il 30 giugno 1998 per il terzo trimestre ed il 30 settembre 1998 per il quarto trimestre alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio titolari di ecopunti all'inizio del 1998 che terminano la propria, assegnazione, possono presentare domanda per ottenere ulteriori ecopunti per il successivo trimestre, purché abbiano in disponibilità un veicolo con le caratteristiche di cui al comma 3 ed abbiano effettuato almeno il 75% dei passaggi con veicoli con tali caratteristiche.

Art. 4.

L'impresa di trasporto di merci in conto proprio che, avendo ottenuto ecopunti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, non ne utilizzi almeno il 50% nel corso del trimestre di validità, non potrà accedere a nessuna ulteriore assegnazione nel corso dell'anno.

L'impresa che, avendo ottenuto ecopunti ai sensi degli articoli 3, comma 3 e 3 comma 5 del presente decreto, li utilizzi con veicoli aventi un consumo di ecopunti superiore a 8, non potrà accedere a nessuna ulteriore assegnazione di ecopunti nel corso dell'anno.

Capitolo III

PROCEDURE DI RINNOVO

Art. 5.

Le imprese assegnatarie di ecopunti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 e che nel 1997 hanno effettuato transiti attraverso il territorio austriaco, per ottenere ecopunti per l'anno 1998 nella misura e secondo i criteri indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto, devono presentare, entro il 15 dicembre 1997, domanda di rinnovo.

In caso di mancata presentazione della domanda, entro il termine stabilito nel comma precedente, l'assegnazione degli ecopunti alle imprese in questione verrà azzerata a partire dal 1° gennaio 1998. La riassegnazione degli ecopunti, che risulteranno azzerati alla data del 1° gennaio 1998 potrà avvenire soltanto dietro presentazione di domanda di riassegnazione entro il termine improrogabile del 31 gennaio 1998. La riassegnazione degli ecopunti alle imprese interessate avverrà nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.

Le imprese che al 31 gennaio 1998 non hanno presentato domanda di rinnovo verranno escluse dal numero delle imprese assegnatarie.

Le domande di cui ai comma precedenti sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Capitolo IV

PROCEDURE DI RESTITUZIONE ECOPUNTI

Art. 6.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, in base ai loro programmi aziendali, ritengono di avere a disposizione una quantità di ecopunti superiore alle loro necessità, possono presentare domanda di restituzione nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1998.

La domanda di restituzione potrà riguardare una quota di ecopunti pari, al massimo, al 20% dell'assegnazione dell'impresa interessata per l'anno 1998.

Gli ecopunti restituiti, trasformati in transiti secondo il valore NOx (8) previsto per il 1998, costituiranno base valutabile ai fini della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1999.

La domanda per effettuare la restituzione ai sensi dei precedenti comma deve essere redatta su carta semplice, corredata dell'attestazione del versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), con sottoscrizione autenticata ai sensi della legislazione vigente e deve pervenire alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 settembre 1998.

Art. 7.

Gli ecopunti restituiti ai sensi del precedente articolo verranno assegnati, dietro presentazione di apposita domanda a quelle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che al 30 settembre 1998 hanno consumato almeno il 75% della propria assegnazione.

La quota di ecopunti da assegnare a ciascuna impresa sarà determinata in base alla media mensile dei primi nove mesi dell'anno 1998 in una quantità tale da consentire il proseguimento dell'attività di trasporto per i successivi tre mesi e comunque nei limiti degli ecopunti restituiti ai sensi del precedente articolo.

La domanda per ottenere l'assegnazione di ecopunti ai sensi dei precedenti comma, redatta su carta semplice, corredata dell'attestazione del versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve pervenire alla Direzione generale M.C.T.C - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 ottobre 1998.

Le domande pervenute al di fuori del periodo indicato al precedente comma verranno archiviate.

Capitolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 8.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che al 31 ottobre 1998 hanno consumato il 90% della propria assegnazione, possono ottenere, nei limiti degli ecopunti eventualmente disponibili, su domanda, un numero di ecopunti che, tenuto conto della media dei consumi aziendali dei primi 10 mesi dell'anno, gli consenta di effetture transiti nel mese di dicembre 1998.

Le domande di cui al comma precedente devono essere indirizzate alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n 4028 (imposta di bollo) e devono pervenire nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre 1998.

Le domande pervenute al di fuori del periodo indicato al precedente comma verranno archiviate.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1997

Il direttore generale: BERRUTI

97A7469

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società Cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Decreta:

Le segunti società cooperative edilizie sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo seconda parte del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia «Genziana» a r.l. con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Giannattasio in data 16 ottobre 1975 - rep. n. 35147, registro imprese n. 31457 - tribunale di Genova, BUSC n. 2400/150198;

2) società cooperativa edilizia «Nettuno» a r.l. con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Giannattasio in data 21 febbraio 1975 - rep. n. 34528, registro imprese n. 31039 - tribunale di Genova, BUSC n. 2288/140239;

3) società cooperativa edilizia «Marte» a r.l. con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Giannattasio in data 18 febbaio 1975 - rep. n. 34520, registro imprese n. 31037 - tribunale di Genova, BUSC n. 2287/140238;

4) società cooperativa edilizia «Giove» a r.l. con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Giannattasio in data 19 febbraio 1975 - rep. n. 34522, registro imprese n. 31036 - tribunale di Genova, BUSC n. 2286/140237;

5) società cooperativa edilizia «Capricorno» a r.l. con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Giannattasio in data 12 dicembre 1974 - rep. n. 34249, registro imprese n. 30870 - tribunale di Genova, BUSC n. 2249/137437;

6) società cooperativa edilizia «Azzurra» a r.l. con sede in Genova, costituita per rogito notaio Flavio Morra in data 25 marzo 1974 - rep. n. 1630, registro imprese n. 30694 - tribunale di Genova, BUSC n. 2226/135134;

7) società cooperativa edilizia «Petronia» a r.l. con sede in Casarza Ligure (Genova), costituita per rogito notaio Ottavio Ferrando in data 22 agosto 1982 - rep. n. 76168, registro imprese n. 3764 - tribunale di Chiavari, BUSC n. 2853/197052;

8) società cooperativa edilizia «Superba» a r.l. con sede in Genova, costituita per rogito notaio Luigi Stamigna in data 15 maggio 1976 - rep. n. 2605, registro imprese n. 32165 - tribunale di Genova, BUSC n. 2472/155975.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itatiana.

Genova, 5 settembre 1997

Il direttore: LEGITIMO

97A7447

DECRETO 15 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di consumo», in S. Giuseppe di Comacchio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto l'art. 2544, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma:

Valutate le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue dalla quale sono emersi i presupposti dello scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile.

Visto il parere favorevole della commissione centrale espresso all'unanimità nella riunione del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di consumo», con sede in S. Giuseppe di Comacchio (Ferrara), costituita con rogito notaio dott. Pietro Pomanti in data 26 settembre 1945, repertorio n. 5784/3381, registro delle società n. 236, tribunale di Ferrara è sciolta senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, primo comma e della legge 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2.

Ferrara, 15 settembre 1997

Il direttore: DE ROGATIS

97A7448

DECRETO 15 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto l'art. 2544, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Valutate le risultanze dell'istruttoria per lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile effettuata, in base alla circolare ministeriale n. 30/81 del 20 marzo 1981, nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni del precitato art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il parere favorevole della commissione centrale delle cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 4 luglio 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, e della legge 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2:

1) società cooperativa «Del Popolo di Baura», con sede in Baura, costituita per rogito notaio dott. Augusto Guirini in data 2 agosto 1945, repertorio n. 8154/5546, registro società 124 tribunale di Ferrara;

2) società cooperativa «Panettieri di Ferrara», con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Augusto Guirini in data 14 agosto 1945, repertorio n. 8163, registro società 168 tribunale di Ferrara;

3) società cooperativa «Agricola Ferrarese», con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Augusto Guirini in data 18 aprile 1946, repertorio n. 8421, registro società 426 tribunale di Ferrara;

4) società cooperativa «Gruppo facchini stazione di Ferrara» con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Luigi Risso in data 25 aprile 1954, repertorio n. 12803/4910, registro società 1261 tribunale di Ferrara;

5) società cooperativa «Vetreria moderna», con sede Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Michelina Sotgiu in data 12 aprile 1955, repertorio n. 15222, registro società 1388 tribunale di Ferrara;

6) società cooperativa «Edile ferraioli e carpentieri lavorazione ferro e legno», con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Carmelo Consoli in data 26 gennaio 1959, repertorio n. 32450, registro società 1718, tribunale di Ferrara.

Ferrara, 15 settembre 1997

Il direttore: DE ROGATIS

97A7449

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

STAZIONE ASTRONOMICA DI CAGLIARI-CARLOFORTE

DECRETO DIRETTORIALE 4 settembre 1997.

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità della Stazione astronomica.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, relativo al riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo agli articoli 6, 7 e 8;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e le revisioni delle discipline in materia di pubblico impiego;

Vista la delibera del consiglio direttivo della Stazione astronomica che in data 7 aprile 1997 ha approvato il regolamento amministrativo e contabile;

Vista la nota n. 1609 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e studenti - Ufficio I, che in data 5 agosto 1997 ha comunicato di non aver osservazioni di legittimità e di merito di cui all'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 168 del 1989;

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il regolamento di amministrazione e contabilità della Stazione astronomica di Cagliari-Carloforte allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Cagliari, 4 settembre 1997

Il direttore: FUSI PECCI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA STAZIONE ASTRONOMICA DI CAGLIARI-CARLOFORTE.

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Stazione astronomica di Cagliari-Carloforte, nel seguito denominata Stazione astronomica, è un ente di ricerca avente per fine la ricerca astronomica e astrofisica nei suoi vari aspetti.

2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità allo scopo di assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva della Stazione astronomica.

3. Al fine di garantire la trasparenza amministrativa, in applicazione alle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, sono portati a conoscenza degli interessati gli atti della Stazione astronomica in forma completa, analitica e motivata. Agli stessi è data indicazione nelle stesse forme degli eventuali ricorsi amministrativi esperibili, indicando i termini e l'organo cui il ricorso deve essere presentato.

4. Sono altresì assicurati la consultazione ed il rilascio di copie di verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali della Stazione astronomica, e delle ordinanze del direttore sulla base di criteri fissati dal consiglio direttivo.

TITOLO I

GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 2.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. La gestione stessa è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

Art. 3.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Tuttavia il consiglio direttivo può deliberare, per particolari capitoli, una suddivisione in articoli.

2. Per ciascun capitolo di entrata e spesa, il bilancio di previsione indica rispettivamente l'ammontare presunto delle entrate che si prevede di accertare, e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce. Tra le entrate da incassare è iscritta come prima posta del bilancio l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

3. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore, coadiuvato dalla giunta amministrativo-contabile, e presentato al consiglio direttivo entro il 30 novembre con apposita relazione illustrativa che evidenzi, fra l'altro, gli obiettivi proposti ed i motivi delle variazioni più significative rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio in corso.

4. Il bilancio (che deve risultare in equilibrio finanziario conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione) deve essere accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, contenente fra l'altro valutazioni circa l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese.

5. Il bilancio di previsione diventa esecutivo con l'approvazione del consiglio direttivo. Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati è trasmessa, per conoscenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall'approvazione da parte del consiglio direttivo.

Art 4.

Integralità e universalità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

2. È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio.

3. Non sono comprese nel bilancio le somme accreditate al direttore nella veste di funzionario delegato, con ordinativi di accredito su contabilità speciali di cui all'art. 39.

Art. 5.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate e le spese del bilancio di previsione sono classificate in titoli, secondo una classificazione stabilita dal consiglio direttivo.

2. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

3. L'oggetto dei capitoli dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

Art. 6.

Partite di giro

1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un credito ed un debito per l'ente, nonché le somme erogate al direttore o al responsabile del fondo per le piccole spese, nella gestione di cui all'art. 29 e da questi rendicontate o rimborsate. Non si possono emettere mandati imputati alle partite di giro, se non si è accertata prima la relativa entrata.

Art 7

Contenuto del bilancio

1. Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento di redazione del preventivo.

2. Le spese devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

3. I trasferimenti statali non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti trasferimenti assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non abbia già comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.

4. Fanno eccezione i contributi di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte (40%) assegnata a progetti di interesse nazionale nonché gli eventuali contributi straordinari ottenuti, *una tantum*, nell'esercizio corrente che devono essere iscritti per memoria.

5 Le entrate pervenute alla Stazione astronomica in qualità di ente coordinatore di fondi finalizzati da trasferire ad altri osservatori o enti diversi sulla base di delibere di organismi nazionali, sovranazionali o internazionali, sono trasferite per la parte di altrui competenza sui loro fondi di bilancio mediante apposito atto convenzionale che disciplini, fra l'altro, l'obbligo della rendicontazione delle somme trasferite alla Stazione astronomica. La rendicontazione dovrà essere resa o alla Stazione astronomica o, tramite la Stazione astronomica, all'organo che sarà indicato dall'ente od organismo che eroga i fondi finalizzati.

Art. 8.

Contributi

1. La Stazione astronomica può ricevere contributi da parte di enti pubblici e privati finalizzati ad attività specifiche o all'istituzione di borse di studio e di ricerca e/o per contribuire al soggiorno di ricercatori e scienziati italiani e stranieri.

2. Apposite convenzioni disciplinano le entrate di cui al primo comma.

3. Inoltre la Stazione astronomica può accettare contributi per l'organizzazione di congressi, convegni e simili, e riscuotere somme per l'iscrizione, la partecipazione ed il rimborso di spese per documentazione, etc.

Art. 9.

Quadro riassuntivo

1. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo generale nel quale sono riassunte le entrate e le spese raggruppate per titoli e categorie.

Art. 10.

Avanzo e disavanzo di amministrazione

1. Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima posta dell'entrata o della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

2. Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione dell'avanzo stesso.

3. Di detto avanzo la Stazione astronomica non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità, e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato.

4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo deve nella deliberazione del bilancio preventivo illustrare i criteri adottati per pervenire a tale riassorbimento.

5. Nel caso di maggior accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto a quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

6. Con l'approvazione del conto consuntivo viene accertata l'effettiva consistenza dell'avanzo o disavanzo di amministrazione.

Art. 11.

Fondo di riserva

1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio sia in conto corrente sia in conto capitale.

2. Su tale capitolo, il cui ammontare non potrà superare il 5% delle complessive spese previste, non potranno essere ammessi mandati di pagamento.

3. Il direttore dispone i prelevamenti dal fondo di riserva per motivi d'urgenza, con decreto da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

Art. 12.

Variazioni e storni di bilancio

1. Le variazioni del bilancio sono deliberate dal consiglio direttivo.

2. In caso di necessità e urgenza, le variazioni del bilancio possono essere disposte con motivato decreto del direttore, da portare a ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva.

3. Le variazioni per nuove o maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi solo se sia assicurata la necessaria copertura finanziaria.

4. Sono vietati gli storni tra un capitolo e l'altro nella gestione dei residui, nonché fra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

5. Dopo l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, si dà luogo ad un assestamento di bilancio dell'esercizio in corso, tenendo conto delle risultanze del consuntivo stesso. In questa occasione viene disposta la rettifica della posta iscritta provvisoriamente ai sensi del precedente art. 10, primo comma.

Capo II

ENTRATE

Art. 13.

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando la Stazione astronomica appura la ragione del suo credito e la persona debitrice, ed è iscritta nei corrispondenti capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.

2. L'accertamento delle entrate, sulla base d'idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.

3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi, che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Art. 14.

Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali d'incasso.

2. Le eventuali somme pervenute direttamente alla Stazione astronomica sono versate all'Istituto di credito entro e non oltre cinque giorni dal loro arrivo, previa emissione di reversale d'incasso. Di esse si tiene idonea registrazione.

3. È vietato disporre pagamenti di spese con le somme pervenute direttamente.

Art. 15.

Reversali di incasso

1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal direttore della Stazione astronomica e dal responsabile amministrativo o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo;

d) nome e cognome o denominazione del debitore;

e) causale della riscossione;

f) importo in cifre e in lettere;

g) data di emissione.

3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso, sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui» o l'indicazione dell'esercizio di provenienza dei fondi.

4. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari prima dell'invio all'Istituto cassiere.

5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'Istituto cassiere alla Stazione astronomica per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.

Art. 16.

Vigilanza sulla riscossione delle entrate

1. Il direttore della Stazione astronomica vigila nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la sua personale responsabilità affinché l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate avvengano prontamente e integralmente.

Capo III

SPESE

Art. 17.

Fasi della spesa e gestione degli ordini

1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

2. Le obbligazioni assunte sui fondi di ricerca devono esser vistate anche dal responsabile (o da chi legittimamente lo sostituisce) del gruppo di ricerca assegnatario del fondo.

3. L'ordinatore della spesa ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'impegno al competente ufficio per la registrazione di cui all'art. 19.

4. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti, nei limiti degli stanziamenti, dal consiglio direttivo il quale può delegare il direttore o chi legittimamente lo sostituisce prefissandone i limiti e le condizioni.

5. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio:

a) le somme dovute a creditori determinati in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo giuridicamente valido;

b) le deliberazioni di spesa e le obbligazioni degli organi di governo (consiglio direttivo, direttore) o delle persone che legittimamente li sostituiscono o rappresentano, comportanti oneri a carico del bilancio;

c) le spese obbligatorie e d'ordine, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui viene accertato e liquidato l'importo;

d) in generale tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio.

6. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

7. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.

8. Fanno eccezione quelli relativi:

a) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni: i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

b) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

c) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando la Stazione astronomica ne riconosca la necessità o la convenienza.

9. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.

10. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

Art. 18

Spese per la ricerca

1. Le somme per la ricerca scientifica stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate nel conto della competenza nell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti.

2. Le somme così riportate dovranno essere evidenziate in calce alla tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione e della situazione amministrativa.

Art. 19.

Registrazione degli impegni di spesa

1. Gli impegni devono essere immediatamente comunicati al servizio competente per la registrazione. Essi sono registrati, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite delle disponibilità di bilancio.

2. Se l'ufficio ritiene di dover rifiutare la registrazione, ne comunica i motivi al direttore della Stazione astronomica, il quale può ordinare comunque la registrazione assumendone la responsabilità, sempre nei limiti degli stanziamenti.

Art. 20.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art. 24, della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base di titoli o dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Art. 21.

Spese a calcolo

1. Il pagamento è riferito alla competenza dell'esercizio finanziario in corso al momento di arrivo delle fatture.

2. La liquidazione di ciascuna fattura genera il relativo impegno ai sensi dell'art. 17.

3. Sono gestite secondo le presenti disposizioni le spese relative:

a) ai consumi di energia elettrica, gas metano, acqua e simili;

b) alle utenze telefoniche, telefax, telex, itapac, affrancatrice postale e simili;

c) alle tasse per la raccolta dei rifiuti urbani e simili;

d) agli eventuali contratti per la fornitura dei beni e servizi a titolo continuativo quali: convenzioni con commissionari librari per la fornitura di materiale bibliografico, utenze di centri di calcolo esterni, contratti di pulizie e simili.

Art. 22.

Sanatoria di irregolarità

1. Salvo i casi di cui all'art. 21, se risulta che il documento da liquidare è privo del corrispondente impegno, il responsabile del servizio lo restituisce al direttore della Stazione astronomica, il quale, accertato il debito, può autorizzare il pagamento nei limiti della disponibilità di bilancio, con provvedimento scritto.

2. Nel caso in cui la spesa sia stata effettuata nel corso degli esercizi precedenti, l'autorizzazione deve essere deliberata dal consiglio direttivo.

3. In ogni caso la spesa grava sulle competenze dell'esercizio in corso.

Art. 23.

Ordinazione della spesa

1 Il pagamento delle spese è ordinato, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

2. I mandati sono firmati dal direttore della Stazione astronomica e dal responsabile del servizio amministrativo o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

3. Con la sottoscrizione, il responsabile del servizio amministrativo attesta la regolarità, la disponibilità del capitolo e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili

4 I mandati contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio,

c) codice meccanografico del capitolo;

d) nome e cognome o denominazione del creditore,

e) codice fiscale o partita I.V.A. del creditore;

f) causale del pagamento;

g) importo in cifre e in lettere,

h) modalità di estinzione del titolo;

i) data di emissione.

5. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.

6 I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso, debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui» o con l'indicazione dell'esercizio di provenienza dei fondi

7 Sul mandato è altresì apposta l'indicazione se le spese gravano su fondi liberi o vincolati.

Art. 24.

Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato dalla liquidazione firmata dal direttore o da persona da lui delegata e, a seconda dei casi:

a) dalle attestazioni — eventualmente apposte sulle fatture — comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi rilasciate dal richiedente la spesa;

b) dai verbali di collaudo, ove richiesti, ovvero da dichiarazione di regolarità e di conformità all'ordine rilasciata dall'ordinatore;

c) dall'attestazione eventualmente apposta sulla fattura - dell'avvenuta presa in carico, quando si tratti di beni inventariabili, ovvero dalla bolletta di consegna — o da dichiarazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce — per i materiali non inventariabili,

d) dall'annotazione degli estremi degli atti di impegno;

e) dalla dichiarazione di congruità rilasciata dall'ordinatore,

f) da ogni altro documento giustificativo della spesa.

2. Per il materiale non inventariabile è apposta apposita dichiarazione.

3. Per spese che non vengano pagate in unica soluzione, la documentazione è allegata al primo mandato, al quale si farà riferimento nei successivi.

4. In base ai criteri stabiliti dal consiglio direttivo, il direttore può disporre il pagamento anticipato di beni e servizi, quando gli usi lo

prevedano e/o per acquisti all'estero. In questi casi la documentazione prescritta è allegata al mandato dopo la tradizione del bene o l'acquisizione del servizio.

5. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa la quale è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 25.

Modalità di estinzione dei titoli di spesa

1. La Stazione astronomica dispone, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

a) riscossione diretta presso l'Istituto cassiere, indicando la o le persona/e legittimata/e a rilasciare quietanza liberatoria;

b) accreditamento in c/c postale intestato al creditore ovvero mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;

c) accreditamento in c/c bancario intestato al creditore;

d) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico.

2. Per l'estinzione con le modalità di cui alle lettere *c)* e *d)*, occorre richiesta scritta del creditore.

3. Per i pagamenti all'estero si osservano le norme di cui agli articoli 1182, terzo comma (Luogo dell'adempimento) e 1196 (Spese del pagamento) del codice civile.

4. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza dei creditori, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'Istituto cassiere.

Art. 26.

Inestinzione dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'Istituto cassiere alla Stazione astronomica per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.

2. I mandati di pagamento collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'Istituto cassiere alla Stazione astronomica per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento in conto residui per le quote non pagate.

3. I mandati cadono in perenzione al termine del secondo anno dalla data di prima emissione.

Art. 27.

Pagamenti con carta di credito

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento in materia di assunzioni degli impegni di spesa, è ammessa l'utilizzazione di carte di credito intestate alla Stazione astronomica, da parte del direttore della Stazione astronomica o di altro personale autorizzato dal consiglio direttivo, per l'esecuzione di spese, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

2. L'utilizzo delle carte di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale della Stazione astronomica, inviato in missione in Italia e all'estero.

3. L'utilizzo delle carte di credito è disciplinato con apposito regolamento emanato dal consiglio direttivo e i rapporti con gli Istituti di credito emittenti le carte sono disciplinati da apposite convenzioni deliberate dal consiglio direttivo e sottoscritte dal direttore, in conformità al regolamento e alle convenzioni generali di cui al decreto del Ministero del tesoro del 9 dicembre 1996, n. 701.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

Art. 28.

Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio direttivo della Stazione astronomica, ad un unico Istituto di credito, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria.

Art. 29.

Gestione del fondo per piccole spese

1. Il direttore può costituire — mediante mandato intestato alla Stazione astronomica, tratto su partita di giro — un fondo di cassa reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

2. Con il fondo si può provvedere, tipicamente, al pagamento delle spese di ufficio, delle spese di riparazioni e manutenzioni correnti, e delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali, pubblicazioni e simili, delle spese di rappresentanza, per l'approvvigionamento di beni e materiale di modico valore, secondo le disposizioni e nei limiti che vengono stabiliti dal direttore, con delibera da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

3. Possono altresì gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennità di missione, nonché i compensi per seminari e brevi collaborazioni scientifiche.

4. Il rendiconto deve essere documentato. Per le spese che singolarmente non eccedono le 100.000 lire, ove non sia possibile acquisire fattura o ricevuta fiscale, sono ammessi, come documentazione, anche gli scontrini fiscali, a condizione che l'ordinatore della spesa apponga sullo scontrino la dichiarazione che trattasi di acquisto effettuato a nome e per conto della Stazione astronomica.

5. Alla fine dell'esercizio il fondo viene versato all'Istituto cassiere con imputazione alla corrispondente partita di giro in entrata.

6. Il fondo è gestito dal responsabile del servizio economato o da colui che legittimamente lo sostituisce ed è soggetto a verifiche almeno trimestrali da parte del direttore. Le spese pagate con il fondo vengono imputate ai competenti capitoli di spesa.

7. Analogo fondo — con le stesse modalità — può essere istituito presso ciascuna sede decentrata della Stazione astronomica. In questo caso le competenze attribuite al servizio economato sono demandate ad un dipendente designato dal direttore.

8. Tutte le operazioni eseguite sono annotate in idonee scritture.

9. Il consiglio direttivo può porre limiti e condizioni in ordine alla costituzione ed alla gestione del fondo di cassa.

Capo V

SCRITTURE CONTABILI

Art. 30.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali la Stazione astronomica può avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati, che tengono conto dei criteri che saranno fissati dal Ministero dell'università e della ricerca sientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 7, sesto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 31.

Sistema delle scritture

1. La Stazione astronomica tiene le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare,

c) un partitario dei residui contenente, per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico, sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

2 Le scritture indicate alle lettere *d)* ed *e)* del precedente primo comma devono essere numerate e vidimate dal direttore della Stazione astronomica prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri.

3. Il partitario dei residui può essere unificato con i partitari di cui alle lettere a) e b) purché le registrazioni contengano, con chiara evidenza, le indicazioni «residui» o l'esercizio di provenienza dei fondi.

Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 32.

Deliberazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale.

2. Il conto consuntivo è predisposto dal direttore della Stazione astronomica, coadiuvato dalla giunta amministrativo-contabile, entro il 31 marzo di ciascun anno ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze del conto stesso con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.

3. Al predetto conto è allegata la relazione del direttore della Stazione astronomica nella quale dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che dalla gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;

b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio,

c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei debiti e dei crediti.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio direttivo della Stazione astronomica entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

5. Esso è trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti per il riscontro previsto dall'art 29 del testo unico approvato dal regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nonché, per conoscenza, al Ministero dell'università e della ricerca sientifica e tecnologica ed al Ministero del tesoro, unitamente alla relazione del direttore e del collegio dei revisori dei conti

Art. 33.

Rendiconto finanziario

1 Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie, capitoli e articoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformità ad uno schema deliberato dal consiglio direttivo.

Art. 34.

Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause

3. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo patrimoniale

4. Non si fa luogo ad ammortamenti.

5 Le rilevazioni patrimoniali saranno eseguite in una con le operazioni inventariali di cui al successivo art. 48.

Art. 35

Situazione amministrativa

1 Al conto consuntivo e annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare

a) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Art 36.

Capitoli aggiunti

1. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con la delibera del consiglio direttivo, un capitolo aggiunto

Art 37.

Riaccertamento dei residui

1. Al conto consuntivo deve essere allegata sotto forma di elenco di accertamenti e di impegni, la situazione dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2 I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi — a giudizio del consiglio direttivo — l'importo da recuperare

3 Le variazioni (differenze in più o in meno) dei residui attivi e passivi formano oggetto di apposito provvedimento del direttore, da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo, poiché i residui si consolidano solo in sede di stesura del conto consuntivo

4. Per variazione (differenza in più o in meno) superiore a 5 milioni per singolo impegno, occorre deliberazione del consiglio stesso, consolidandosi i residui solo in sede di stesura del conto consuntivo

Art. 38.

Perenzione

1. I residui delle spese correnti non pagati entro l'esercizio successivo a quello di assunzione dell'impegno si intendono perenti agli effetti amministrativi. Peraltro i residui delle spese correnti concernenti spese per lavori e forniture possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio successivo alla deliberazione di spesa.

2. I residui propri delle spese in conto capitale non sono soggetti a perenzione amministrativa.

3. Salva diversa motivata decisione del consiglio direttivo, e limitatamente alle spese in conto capitale, non sono consentiti residui di stanziamento o impropri.

4. Quando sorga la necessità per il pagamento richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti, le somme di volta in volta occorrenti possono essere riscritte in conto competenza ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

Capo VII

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 39.

Erogazione di spese su aperture di credito

1. Le somme assegnate alla Stazione astronomica mediante aperture di credito sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2. Il direttore della Stazione astronomica, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissioni di ordini, firmati dal direttore medesimo e dal responsabile del servizio di ragioneria o da coloro che legittimamente li sostituiscono.

3. La contabilità di apertura di credito è distinta da quella della gestione del bilancio della Stazione astronomica.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 40.

Beni

1. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 41.

Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

2. In detto inventario sono iscritti i beni immobili di proprietà della Stazione astronomica. Ne sono quindi esclusi i beni di altri enti e dello Stato concessi in uso, usufrutto o comunque posseduti senza titolo di proprietà.

Art. 42.

Consegnatari dei beni immobili

1. I beni immobili sono dati in consegna al direttore della Stazione astronomica il quale è personalmente responsabile dei beni affidati e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 43.

Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie, integrabili o modificabili dal consiglio direttivo:

a) mobili, arredi, macchine d'ufficio;

b) materiale bibliografico;

c) collezioni scientifiche;

d) strumenti tecnici ed attrezzature in genere;

e) automezzi ed altri mezzi di trasporto;

f) altri beni mobili.

2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico o artistico devono essere descritti in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.

Art. 44.

Inventario dei beni mobili

1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo in cui si trovano;

b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità e il numero;

d) il valore.

2. I mobili e le macchine sono valutati al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

3. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta.

Art. 45.

Accettazione di omaggi e contributi finalizzati

1. Il materiale bibliografico che, secondo consuetudine, è inviato in omaggio dalle case editrici o da persone pubbliche o private rientra tra le previsioni di cui all'art. 770, secondo comma, del codice civile e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo codice.

2. Del pari sono esonerate dall'autorizzazione le accettazioni di materiale didattico e scientifico di modico valore a giudizio del consiglio direttivo che le ditte, secondo gli usi e la consuetudine, cedono alla Stazione astronomica per prove, utilizzo, etc. In questi casi si applica l'art. 783 del codice civile.

Art. 46.

Consegnatari di beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna agli utilizzatori, che assumono la veste di agenti responsabili.

2. Il consiglio direttivo può disporre che la consegna dei beni e l'individuazione dei responsabili avvenga secondo norme formali.

3. La responsabilità degli agenti è definita nell'art. 49.

Art 47.

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati mediante iscrizione nel libro inventario.

2. Il direttore determina con proprio provvedimento quali beni siano soggetti ad inventariazione, secondo i seguenti criteri:

non sono inventariati:

a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, le minuterie metalliche, e gli attrezzi di uso nei laboratori e nelle officine, i ricambi, il materiale edilizio, i metalli, gli sfusi, le materie prime e simili necessari per attività dei laboratori, delle officine etc., il materiale fotografico e, in genere tutto il materiale a perdere che debba essere consumato per l'utilizzazione o faccia parte di cicli produttivi,

b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, piccola attrezzatura d'ufficio (calcolatrici tascabili ecc.), strumenti d'uso e di misura nei laboratori e nelle officine, materiale didattico (lavagne luminose e simili), pubblicazioni soggette a scadenza (manuali d'uso elenco e simili);

c) i beni di modico valore, utilizzati da più utenti, facilmente spostabili, quali portatelefoni, servi muti, attaccapanni, cestini, zerbini, sedie, sgabelli, schedari, scale portatili, schermi e simili, pubblicazioni di uso corrente negli uffici e simili;

d) i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali pareti attrezzate, impianti di condizionamento o di aspirazione, termoventilatori, cappe aspiranti, tende, veneziane, quadri elettrici, plafoniere, lampadari e simili;

e) i beni che costituiscono completamento di altro materiale gia inventariato, quali accessori, schede elettroniche, obbiettivi, ricambi e simili;

f) i beni di effimero valore,

g) le diapositive, le videocassette, i nastri, dischi e simili ed in generale il materiale divulgativo.

3. La determinazione del limite di valore di cui alle lettere *e)* e *f)* e effettuata dal consiglio direttivo.

4. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con delibera del consiglio direttivo, che il direttore renderà poi esecutiva, sulla base di apposita proposta dell'agente responsabile. La cancellazione può essere disposta anche nel caso in cui la riparazione, ancorché possibile, non risulti economicamente conveniente rispetto al valore residuale del bene

5. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danno a carico dei responsabili.

6. Sulla scorta delle attestazioni del servizio inventari si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

7. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 48

Ricognizione dei beni mobili

1. Ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e, se necessario, al rinnovo del libro inventariale.

2. A tal fine sono applicati i seguenti criteri di rivalutazione.

a) mobili di ufficio: aliquota della diminuzione di valore nella misura del 10% annuo sul valore residuo.

b) macchine d'ufficio, strumentazione, attrezzature: aliquota della diminuzione di valore nella misura del 25% annuo sul valore residuo.

Il consiglio direttivo può modificare motivatamente le aliquote

3 Quando il valore residuo calcolato applicando i coefficienti di cui al precedente comma, risulti inferiore al 20% del valore iniziale del bene, ovvero ad un diverso limite stabilito dal consiglio direttivo, esso è da portare all'esame del consiglio stesso — in sede di bilancio consuntivo — per l'eventuale cancellazione dall'inventario.

4 In sede di approvazione del consuntivo, il direttore della Stazione astronomica comunica al consiglio direttivo l'elenco del materiale scaricato

5. La ricognizione inventariale dei libri e del materiale bibliografico avviene di norma ogni dieci anni.

6 Il materiale — che non sia stato oggetto di permuta — che viene cancellato dall'inventario può essere ceduto, con motivato provvedimento del direttore da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo — sia a titolo gratuito con cessione alla Croce Rossa Italiana o ad altro ente pubblico o altra Istituzione scientifica e culturale senza fini di lucro, anche straniera che verso corrispettivo da accreditare alle entrate diverse.

Art. 49.

Agenti responsabili

1. Gli utenti sono responsabili, per debito di vigilanza e d'uso, del materiale inventariato o meno loro affidato per i compiti d'istituto, sia per quanto riguarda la custodia, sia per quanto riguarda la conservazione ed il corretto uso Essi hanno l'obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al responsabile del servizio inventari ogni perdita o deterioramento

2. Il responsabile dei servizi inventari deve provvedere a periodiche verifiche parziali, nonché alla ricognizione generale di cui all'art 47, ed all'eventuale rinnovo dell'inventario. Egli è tenuto a segnalare al direttore della Stazione astronomica ogni irregolarità riscontrata

Art. 50.

Materiali di consumo

1. La Stazione astronomica provvederà alla tenuta d'idonea contabilità, distinta per categorie omogenee, del materiale di consumo che non venga immediatamente utilizzato.

Art. 51.

Automezzi

1. Il direttore nomina un consegnatario degli automezzi, o più di uno in caso di sedi decentrate, il quale ne controlla l'uso accertando che·

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'istituto;

b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano oggetto di apposita registrazione.

2. L'uso e la guida degli automezzi sono consentiti a tutto il personale della Stazione astronomica abilitato alla guida, preventivamente autorizzato dal direttore

3. Per particolari ragioni di servizio il direttore può autorizzare l'uso e la guida degli automezzi anche a personale estraneo alla Stazione astronomica, purché coperto da assicurazione, con motivato provvedimento.

4 Le spese di consumo e d'uso gravano su un apposito capitolo di bilancio

5. Le assicurazioni obbligatorie sono stipulate secondo criteri di prudente valutazione nell'ambito dei poteri discrezionali del direttore con una primaria compagnia di assicurazione. Possono essere stipulate coperture assicurative aggiuntive ed integrative a copertura di rischi non previsti dalle assicurazioni obbligatorie

6. Il consegnatario è responsabile della gestione ed ha l'obbligo di controllare che ogni operazione sia condotta con criteri di economicità ed efficienza, che i consumi denunciati siano coerenti con l'uso,

che le manutenzioni siano correttamente eseguite. Egli, inoltre, è responsabile dell'efficienza dei mezzi e deve segnalare al direttore ogni irregolarità, dopo aver esperito opportune indagini.

7. Per quanto riguarda la responsabilità inerente all'uso delle autovetture, valgono le norme stabilite per il personale dello Stato.

Art. 52.

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza debbono essere fondate sulla concreta ed obiettiva esigenza della Stazione astronomica, in rapporto ai propri scopi istituzionali, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei e debbono essere finalizzate all'intento di suscitare nella Stazione astronomica stessa, sulla sua attività e sui suoi fini, l'attenzione e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati.

2. Le spese di rappresentanza ammissibili sono disposte dal direttore in conformità ad un regolamento approvato dal consiglio direttivo. Le spese di rappresentanza sono, in linea generale, quelle indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1987 (Approvazione del regolamento per le spese di rappresentanza e talune spese di funzionamento nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle attività di rappresentanza il direttore può farsi accompagnare o sostituire da uno o più delegati di appropriata qualificazione.

Art. 53.

Servizi sociali e mensa

1. Le spese per servizi sociali, di medicina, sicurezza sul lavoro e mensa, previste da contratti collettivi, anche integrativi, sono effettuate in base a deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 54.

Inesigibilità dei crediti

1. Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con delibera del consiglio direttivo, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

TITOLO III

CONTRATTI

Art. 55.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano all'attività contrattuale della Stazione astronomica, salvo i casi disciplinati da specifiche leggi aventi per espressi destinatari gli Osservatori astronomici ed astrofisici.

Art. 56.

Norme generali

1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi, di norma, la forma di asta pubblica o della licitazione privata, secondo le deliberazioni del consiglio direttivo.

2. Per contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può tuttavia essere adottata la licitazione o la trattativa privata nei casi previsti dalla normativa vigente da motivare opportunamente nella relativa deliberazione del consiglio direttivo.

3. È ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata e al sistema in economia, nei casi previsti nei successivi articoli.

4. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai casi non previsti o non disciplinati da norme statali di adeguamento alle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici, nonché di pubbliche forniture, ovvero da norme specifiche che abbiano per destinatari gli Osservatori astronomici ed astrofisici.

Art. 57.

Deliberazione a contrattare

1. La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali di esso, la scelta della forma di contrattazione e l'approvazione del contratto stesso nonché, ogni altra determinazione in ordine alle attività precedenti, inerenti e susseguenti il contratto sono competenza del consiglio direttivo, il quale può delegare entro determinati limiti di valore, il direttore della Stazione astronomica, o chi legittimamente lo sostituisce e/o gli organi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 58.

Asta pubblica

1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale della Stazione astronomica e presso le sedi degli uffici periferici, ove esistano.

2. Ad esso è data pubblicità secondo le procedure previste dalla normativa vigente, eventualmente integrate, ove opportuno, dal consiglio direttivo. L'avviso è altresì previsto per estratto in due giornali quotidiani, di cui almeno uno a diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

3. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché, i criteri di aggiudicazione.

Art. 59.

Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte o persone ritenute idonee di un invito a presentare offerta firmata entro il giorno stabilito. L'invito deve contenere una sommaria descrizione dell'oggetto e delle condizioni generali e particolari del contratto.

2. Nella lettera d'invito dovranno inoltre essere precisate le modalità delle gare e il criterio scelto in base al quale si procederà all'aggiudicazione

3. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal consiglio direttivo o, per delega, dal direttore. La documentazione eventualmente richiesta per partecipare può essere sostituita da dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti.

Art. 60.

Svolgimento delle gare

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

2. L'apposita commissione nominata dal consiglio direttivo, o su delega di quest'ultimo, dal direttore procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione, nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.

Art. 61

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

1. Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri.

a) per i contratti dai quali derivi un'entrata per la Stazione astronomica, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito;

b) per i contratti dai quali derivi una spesa

al prezzo più basso, qualora si sia in presenza di offerte che presentano, in base a criteri oggettivi, parità di requisiti tecnici e funzionali,

ovvero

a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

2 La Stazione astronomica ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50%, ovvero per oltre la diversa percentuale preventivamente stabilita dal consiglio direttivo, alla media delle offerte pervenute Se l'amministrazione ha prefissato un prezzo base il calcolo della media è effettuato tenendo conto delle sole offerte in diminuzione rispetto al prezzo di base

Art 62.

Appalto-concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando la Stazione astronomica ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo di opere, dei lavori o delle forniture.

2. Le persone o ditte prescelte da un'apposita commissione nominata dal consiglio direttivo, sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso spese può essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto o del piano.

3. La deliberazione motivata, da parte della commissione all'uopo costituita con delibera del consiglio direttivo, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze della Stazione astronomica, la commissione può proporre al consiglio direttivo che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 63.

Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a) quando, per qualsiasi motivo, l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta,

b) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni e servizi — dovuta a circostanze imprevedibili oppure alla necessità di fare eseguire lavori e prestazioni a spese e rischio di imprenditori inadempienti — non consenta l'indugio derivante dall'esperimento di una gara pubblica;

c) quando trattasi di contratto non superiore a 50 milioni (e con divieto di frazionamenti artificiosi);

d) negli altri casi previsti dai successivi articoli.

2 Nella trattativa privata, devono di norma essere interpellate almeno tre ditte al fine di procedere ad un confronto concorrenziale.

3 Nell'esperimento della gara informale, il direttore o se del caso il consiglio direttivo, adotta gli accorgimenti al fine di garantire la parità di condizioni fra i concorrenti, la segretezza delle offerte, l'affidabilità e l'adeguata capacità tecnica delle ditte da interpellare, l'eventuale pubblicità della gara Il direttore dispone, altresì, in ordine ai requisiti richiesti per partecipare ed alla relativa documentazione, che può essere sostituita da dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa

4. Qualora la natura dei lavori, delle forniture, delle prestazioni in genere o l'entità della spesa non consentano o non rendano conveniente il confronto concorrenziale, ovvero sussistano sufficienti ragioni per ritenerlo inutile, può procedersi con provvedimento motivato del direttore, alla trattativa privata singola, nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo

5. In particolare non si procede a trattativa plurima per l'acquisto di beni che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici richiesti.

6 Entro limiti stabiliti dal consiglio direttivo, può prescindersi dalla trattativa privata multipla, in particolare per prodotti di largo consumo di comune mercato, od in presenza di listini di prezzi correnti di mercato.

7 Non si fa luogo a trattativa privata multipla, qualunque sia l'importo:

a) per l'affidamento di incarichi di collaborazione e/o professionali e simili, ove la scelta del prestatore d'opera è basata sull'intuito personale o su un rapporto fiduciario;

b) per l'andamento di studi, ricerche, sperimentazioni, quando sia richiesta alta competenza tecnica o scientifica;

c) per lavori o forniture integrativi e/o complementari e/o conseguenti a lavori e forniture già appaltati ad una ditta, ove il direttore della Stazione astronomica ne ravvisi l'opportunità;

d) per l'acquisto o la locazione di immobili;

e) nell'acquisto di materiale librario e bibliografico, ove sussistono ragioni di correntezza nell'approvvigionamento;

f) negli acquisti all'estero,

g) negli altri casi stabiliti dal consiglio direttivo.

8. Nel caso di acquisto o locazione di immobile è richiesto il preventivo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale, entro il termine concordato con lo stesso. Ove tale parere non pervenga entro il termine concordato, il consiglio direttivo può individuare o costituire un altro organismo tecnico per la stima, determinandone il compenso.

9. Il direttore o rispettivamente il consiglio direttivo, è responsabile delle procedure adottate per garantire la migliore scelta sotto il profilo economico e funzionale del contraente. Egli può avvalersi di commissioni costituite per la scelta delle ditte da interpellare, nonché, per seguire e controllare la regolarità delle procedure protocollari.

Art. 64.

Stipulazione e approvazione dei contratti

1. La Stazione astronomica dà comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando

2. Quando viene redatto un verbale di aggiudicazione in forma pubblica, il contratto, se previsto, è stipulato in forma privata.

3. Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, decade dalla aggiudicazione ed il direttore ne comunica il nominativo agli organi competenti per gli opportuni provvedimenti, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento

4 I contratti sono stipulati dal legale rappresentante della Stazione astronomica o da un suo delegato, in forma pubblica o privata

secondo le disposizioni del diritto comune, o con ordine scritto o mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, sempreché, nel rispetto delle norme di cui ai titoli II e III del libro IV del codice civile.

5. Possono essere conclusi contratti anche in forma verbale in caso di spese di immediata esecuzione o di valore contenuto in limiti fissati annualmente dal consiglio direttivo, riconducibili alle spese in economia. Sono classificabili come spese in economia quelle elencate nell'art. 1 del regolamento annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359 (Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e successive modifiche ed integrazioni.

6. I contratti sono di norma immediatamente efficaci. Il consiglio direttivo può disporre che alcuni tipi di contratto o singoli contratti siano subordinati all'approvazione del consiglio stesso. La condizione sospensiva deve risultare esplicitamente nel contratto e, ove possibile, anche nella fase precontrattuale.

Art. 65.

Collaudo dei lavori e delle forniture

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto, ove presenti, ovvero secondo l'uso.

2. Il collaudo è eseguito da personale della Stazione astronomica ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore è effettuata dal direttore.

3. Se i lavori e le forniture non superano, rispettivamente, 150 e 50 milioni, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente della Stazione astronomica con qualifica non inferiore alla sesta, ovvero il possesso almeno di diploma di perito o equivalente.

4. Quando i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione di un direttore dei lavori nominato dal direttore della Stazione astronomica, ovvero dal consiglio direttivo nel caso sia stato quest'ultimo a deliberare i lavori, il certificato di regolare esecuzione deve essere sottoscritto anche dal direttore dei lavori stesso.

5. Per le apparecchiature, strumenti e materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha proposto il relativo acquisto.

Art. 66.

Cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

3. Non sono soggetti a cauzione i contratti a trattativa privata di importo inferiore a 50 milioni.

4. Per i contratti con ditte estere si applicano le leggi e gli usi in vigore nel Paese dove ha sede la ditta.

Art. 67.

Penalità

1. Nei contratti stipulati in forma scritta, di importo superiore a 50 milioni, sempreché non si tratti di contratti per adesione, devono essere previste le penalità per inadempienze o ritardo nell'esecuzione.

Art. 68.

Divieto di suddivisione dei lavori e forniture

1. I contratti di lavori o forniture che superino i limiti di competenza del direttore stabiliti ai sensi dell'art. 57, riguardanti un unico oggetto, non possono essere frazionati in più lotti.

Art. 69.

Lavori e spese in economia

1. Il direttore può disporre per spese in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nei seguenti casi:

a) manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti:

b) riparazione, manutenzione, assicurazione e noleggio di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

c) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione, e macchine d'ufficio;

d) piccoli impianti tecnici e logistici;

e) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonché, stampe di tabulati, circolari e simili;

f) spese correnti per servizi postali, telegrafici, telefonici e per illuminazione, riscaldamento, forza motrice ed acqua;

g) trasporti, spedizione e facchinaggi;

h) opere urgenti di pulizia, disinfestazioni e derattizzazione di locali;

i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

l) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento dei concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le attrezzature normalmente disponibili;

m) spese relative a mostre, convegni nazionali ed internazionali, conferenze e seminari organizzati dalla Stazione astronomica;

n) spese di rappresentanza;

o) lavori di modesta entità, servizi e provviste di carattere urgente che per loro natura non possono essere eseguiti, o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali, purché nei limiti di spesa autorizzati dal consiglio direttivo;

p) lavori di traduzione e compensi per interpreti;

q) pubblicità ai bandi di concorso ed alle iniziative culturali e scientifiche.

2. Il consiglio direttivo, con apposita deliberazione stabilisce il limite di ciascuna spesa, che non potrà eccedere lire 30 milioni, purché nei limiti di disponibilità del corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 70.

Esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale della Stazione astronomica.

b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento dei lavori ad imprese o a persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata esecuzione o ritardata consegna ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Art. 71.

Provviste in economia

1. Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile e nell'interesse della Stazione astronomica.

2. Quando si tratti di acquisti di materiale di consumo di immediato impiego e di importo non superiore a lire 2 milioni, si può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 72.

Rapporti contrattuali in corso

1 I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.

Art. 73

Responsabilità ed obbligo di denuncia

1. Il direttore della Stazione che venga a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità deve farne immediata denuncia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni, se il fatto sia imputabile al direttore, la denuncia è fatta dal consiglio direttivo.

Art 74

Rinvio alle norme regolamentari dello Stato

1. Il presente regolamento sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n 1104.

2 Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, il consiglio direttivo dispone il rinvio a norme e regolamenti statali e comunitari.

Art 75

Attività di ricerca e consulenza

1. Le attività di consulenza di cui agli articoli 1 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, sono eseguite previa stipula, da parte del direttore della Stazione astronomica, di apposito contratto o convenzione deliberato dal consiglio direttivo.

2. Alle attività di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6 dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Eventuali proventi sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio direttivo.

4. Il consiglio direttivo può, inoltre, bandire, su fondi appositamente stanziati in bilancio, borse di addestramento alla ricerca, destinate a ricercatori italiani e stranieri, per attività di ricerca da svolgere nell'interesse della Stazione astronomica, determinandone il numero, l'importo e le principali modalità concorsuali. A tal fine possono essere utilizzati i finanziamenti assegnati a tale scopo da enti pubblici e privati o da organismi nazionali o sopranazionali nonché, nel limite del 10 (dieci) per cento, le risorse finanziarie previste in bilancio per il finanziamento della ricerca scientifica. La Stazione astronomica puo concedere, su tematiche definite ed attinenti alle attività istituzionali, contributi alle università ed istituti di ricerca per borse di studio e dottorati.

5. La Stazione astronomica può assumere l'onere delle spese relativa alla mobilità dei borsisti connesse all'attività di studio e formazione da svolgersi fuori sede, sia in Italia che all'estero.

6. La Stazione astronomica può, con deliberazione motivata dal direttore, assumere l'onere delle spese relative alla mobilità di personale estraneo all'Osservatorio, inclusi i laureandi, borsisti di altri enti e laureati frequentatori, qualora tali spese si riferiscano ad attività di ricerca svolte nell'esclusivo interesse della Stazione astronomica. Il consiglio disciplina, con apposito regolamento, i limiti e le condizioni di tali spese, nonché di quelle previste dal precedente comma.

7. Il direttore può invitare ricercatori italiani e stranieri ad operare per periodi definiti presso la Stazione astronomica, nell'ambito di programmi di ricerca e di accordi culturali o di collaborazione scientifica deliberati dal consiglio direttivo.

8 A tal fine possono essere conferiti contributi ai visitatori per le spese di viaggio e di soggiorno presso la Stazione astronomica, su fondi appositamente stanziati in bilancio.

9 In occasione di convegni, congressi e simili organizzati dalla Stazione astronomica, è consentito il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno degli ospiti invitati, anche in forma forfetaria, nonché, il pagamento per conferenze, seminari, interventi e simili tenuti dagli stessi, nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo

10. Inoltre la Stazione astronomica può concorrere, con propri fondi, alle spese di congressi, convegni e simili organizzati da altri enti, con la partecipazione della Stazione astronomica e previa delibera del consiglio direttivo

11 Il direttore può stipulare contratti d'opera ai sensi del titolo III del libro V del codice civile, per prestazioni di carattere professionale, o per incarichi di studio e di consulenza con personale estraneo alla Stazione astronomica, anche se dipendente da altri enti pubblici o privati. Egli può, inoltre, avvalersi di collaboratori esterni per attività d'istituto, quando queste ultime, per ragioni eccezionali o di urgenza debitamente motivate, non possono essere svolte dal personale che, di fatto, presta servizio nella Stazione astronomica

12 I collaboratori, se non iscritti ad albi professionali o alla CCIAA, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, che nulla osta all'assunzione dell'incarico.

13. Il consiglio direttivo stabilisce limiti quantitativi e temporali e pone condizioni alla facolta del direttore di cui al precedente undicesimo comma

14. Il consiglio direttivo disciplina, con apposito regolamento, il trattamento economico e le modalità di pagamento delle collaborazioni scientifiche e/o professionali, dei seminari e simili tenuti da personale italiano o straniero alla Stazione astronomica.

Art. 76

Poteri del consiglio direttivo

1. Su proposta del direttore della Stazione astronomica il consiglio direttivo può

a) integrare o modificare le funzioni e le connesse responsabilità dei servizi e dei titolari,

b) disporre che per ogni pratica sia documentato l'iter mediante l'apposizione di sigle e di date dai responsabili,

c) disporre che per ogni o per particolari pratiche sia designato un responsabile al quale i terzi possono rivolgersi per ogni informazione e chiarimento,

d) rivedere annualmente i termini indicati negli articoli precedenti fermo restando che i termini sono automaticamente sospesi ogni qualvolta l'ufficio deve attendere risposte da altri organi o dagli interessati, purché risulti la data della richiesta,

e) conferire l'incarico ad interim della responsabilità di un servizio a personale scientifico o tecnico, quando non sia possibile affidare la titolarità a personale di qualifica e profili idonei.

2 Il consiglio direttivo può deliberare modifiche e rimodulazioni dell'organico che non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici Può, inoltre, disporre, utilizzando, se necessario, esperti esterni, la rilevazione e la definizione dei carichi funzionali di lavoro in conformità alle linee generali ed alle metodologie indicate dal Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 77.

Esclusione dall'IVA

1. Tutti gli importi indicati negli articoli del presente regolamento si intendono al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Art. 78.

Entrata in vigore

1. Il regolamento entrerà in vigore dalla data che verrà stabilita dal consiglio direttivo a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 79.

Modifiche

1. I limiti di valore contenuti nel presente regolamento sono adeguati periodicamente dal consiglio direttivo, ove necessario.

2. Il regolamento può essere modificato con delibera del consiglio direttivo da sottoporre al controllo ministeriale nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il direttore può integrare, con disposizioni operative, il presente regolamento.

97A7290

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 luglio 1996 con il quale è stato riordinato il corso di laurea in medicina e chirurgia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 12 dicembre 1996, dal consiglio di amministrazione in data 23 mazzo 1997 e dal senato accademico in data 18 marzo 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

L'art. 33, concernente l'ordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 33.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

1. FINALITÀ, NORME GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE.

Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.

1. Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, sono conformi alle disposizioni nazionali ed alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Commitee on Medical Training dell'Unione europea ed eventuali disposizioni integrative nazionali.

2. Il consiglio di corso di laurea ed il Consiglio di facoltà per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso università o istituti

di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

3. L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

Scopo del corso di laurea.

4. Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessaria all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

5. Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione *post lauream*.

6. La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda. A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

a) le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

b) la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socio-culturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

c) le abilità e l'esperienza, unite alle capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

7. Lo studente deve inoltre acquisire:

a) la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

b) la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

c) la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

d) la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

Durata ed articolazione del corso di laurea.

8. La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di 6 anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

9. Le 5.500 ore di attività formative, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici, sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal consiglio di corso di laurea in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

10. Nella ripartizione del monte ore tra le diverse modalità di attività formativa, il consiglio di corso di laurea deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

11. In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi, nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

12. L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.

13. Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

2. ORDINAMENTO DIDATTICO.

Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.

14. In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali o professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

15. Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

16. Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati per ogni area.

17. La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

18. Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

a) la qualificazione del peso e del valore relativo dagli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

b) la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

c) la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del consiglio di corso di laurea;

d) il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

19. Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 9 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1.000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

20. Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* del comma 9, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunciabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

Programmazione didattica.

21. Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio del corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

22. In particolare il consiglio di corso di laurea ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità al regolamento didattico, il consiglio di corso di laurea:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

23. I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).

24. Il consiglio di corso di laurea predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1.000 crediti.

25. Il consiglio di corso di laurea predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'apprendimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente. Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

26. Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati più oltre, per ogni area.

27. Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei 6 anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento dalle 5.500 ore del monte ore didattico.

28. La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del consiglio di corso di laurea, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alla scuola di specializzazione.

Curriculum *degli studi.*

29. Sono di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunciabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

30. Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, il consiglio di corso di laurea può utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

Aree didattico-formative.

31. Sono aree didattico formative:

A. Fase formativa di base.

1. Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

a) comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

b) conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

c) conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari:

A01D - Matematiche complementari;
B01B - Fisica;
F01X - Statistica medica;
E13X - Biologia applicata;
F03X - Genetica medica;
K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
M10A - Psicologia generale.

2. Area della morfologia umana.

Obiettivo: lo studente deve:

a) conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

b) conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfo-funzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari:
E09A - Anatomia umana;
E09B - Istologia.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.

Obiettivo: lo studente deve:

a) aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

b) conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari:
E05A - Biochimica;
E04B - Biologia molecolare.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.*

Obiettivo: lo studente deve:

a) conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

b) interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

c) conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari:

E06A - Fisiologia umana;
E06B - Alimentazione e nutrizione umana;
E10X - Biofisica medica;
K06X - Bioingegneria.

B. Fase preclinica.

5. *Area della patologia e fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo studente deve:

a) conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

b) conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

c) conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite delle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari:

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica;
E12X - Microbiologia generale;
F04A - Patologia generale;
V32B - Parassitologia e malattie parassitarie.

6. *Area della propedeutica clinica.*

Obiettivo: lo studente deve:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

b) applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

c) valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

d) applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

e) conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

f) acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'equipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A - Medicina interna;
F08A - Chirurgia generale;
M11E - Psicologia clinica;
F01X - Statistica medica;
F02X - Storia della medicina;
E05B - Biochimica clinica;
F05X - Microbiologia e microbiologia clinica;
F04B - Patologia clinica;
F22A - Igiene generale ed applicata;
Q05A - Sociologia generale;
P01B - Politica economica.

C. Fase clinica.

7. *Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve:

a) dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatologico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

b) essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevanti nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari

F06A - Anatomia patologica;
F07A - Medicina interna;
F07B - Malattie dell'apparato respiratorio;
F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare;
F07D - Gastroenterologia;
F07E - Endocrinologia;
F07F - Nefrologia;
F07G - Malattie del sangue;
F07H - Reumatologia;
F07I - Malattie infettive;
F08A - Chirurgia generale;
F08D - Chirurgia toracica;
F08E - Chirurgia vascolare;
F09X - Chirurgia cardiaca;
F10X - Urologia.

7. *Area delle scienze del comportamento.*

Obiettivo: lo studente deve:

a) dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

b) essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari:

F11A - Psichiatria;

M11E - Psicologia clinica.

9. Area delle scienze neurologiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari:

F06B - Neuropatologia;

F11B - Neurologia;

F12A - Neuroradiologia;

F12B - Neurochirurgia.

10. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

a) di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

b) individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari:

F07H - Reumatologia;

F08B - Chirurgia plastica;

F13B - Malattie odontostomatologiche;

F13C - Chirurgia maxillo-facciale;

F14X - Malattie dell'apparato visivo;

F15A - Otorinolaringoiatria;

F15B - Audiologia;

F16A - Malattie dell'apparato locomotore;

F16B - Medicina fisica e riabilitazione;

F17X - Malattie cutanee e veneree.

11. Area di clinica medica e chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

a) integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

b) analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari:

F03X - Genetica medica;

F04C - Oncologia medica;

F07A - Medicina interna;

F08A - Chirurgia generale;

F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.

12. Area di farmacologia e tossicologia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settore scientifico-disciplinare:

E07X - Farmacologia.

13. Area di pediatria generale e specialistica.

Obiettivo: lo studente deve:

a) conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

b) essere in grado d'individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari:

F08C - Chirurgia pediatrica e infantile;

F19A - Pediatria generale e specialistica;

F19B - Neuropsichiatria infantile.

14. Area di ginecologia ed ostetricia.

Obiettivo: lo studente deve:

a) conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

b) essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare:

F20X - Ginecologia e ostetricia.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivo: lo studente deve:

a) conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

b) conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari:

F06A - Anatomia patologica;

F06B - Neuropatologia.

16. Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Obiettivo: lo studente deve:

a) saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

b) conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

c) aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari:

F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A - Medicina interna;

F08A - Chirurgia generale;

F21X - Anestesiologia.

18. Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivo: lo studente deve:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

b) mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

c) saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

d) essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari:

F22A - Igiene generale e applicata;

F22B - Medicina legale;

F22C - Medicina del lavoro.

Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.

32. L'attività di internato e di preparazione della tesi di laurea, apprendimento autonomo, è regolata dalle seguenti norme:

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* del comma 9 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

a) acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

b) effettuare una corretta ricerca bibliografica;

c) aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

33. Lo studente deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

34. Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del consiglio di corso di laurea, presso altre facoltà di medicina e chirurgia, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

Corso di lingua inglese.

35. Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale clinica.

36. Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al quarto anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del consiglio di corso di laurea, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

37. I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C - Linguistica inglese.

Piano di studi ed esami.

38. La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il consiglio di corso di laurea stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

39. Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

40. Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

41. Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

42. La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal consiglio di corso di laurea. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

43. Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

44. Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

45. Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

46. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1.000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

47. Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

3. SPERIMENTAZIONE DIDATTICA.

48. Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai commi da 14 a 20 e da 38 a 47 del presente ordinamento, i singoli consigli di corso di laurea hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

4. TIROCINIO.

49. Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

50. Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarati dalla facoltà di medicina e chirurgia, sentite le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

5. NORME FINALI E TRANSITORIE.

51. Dopo la pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il consiglio di corso di laurea si darà un regolamento, in conformità a quello didattico di Ateneo.

52. Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1996-97 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, prevista da questo ordinamento, e quello di durata semestrale prevista dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al comma 49.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 1° settembre 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A7439

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 novembre 1995 con il quale è stato riordinato il corso di laurea in scienze politiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze politiche in data 12 dicembre 1996, dal Consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 1997 e dal Senato accademico in data 18 febbraio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 67, concernente l'ordinamento del corso di laurea in scienze politiche, è soppresso e sostituito dal seguente.

Art. 67.
Corso di laurea in scienze politiche

1. Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico.

2. Il corso di laurea in scienze politiche afferisce alla facoltà di scienze politiche ed ha durata quadriennale.

3. Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in confornrità alla legislazione vigente.

4. Il corso comprende almeno ventuno annualità d'insegnamento, oltre ad almeno due annualità d'insegnamento relative a due lingue straniere.

5. Il corso si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione.

6. Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche, con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

7. Il consiglio della struttura didattica competente individua gli insegnamenti del primo e del secondo biennio secondo quanto di seguito indicato e stabilisce le modalità degli esami di profitto e di laurea.

8. L'ordinamento degli studi è il seguente:

Biennio propedeutico.

Comprende almeno dieci annualità d'insegnamento fondamentali delle quali otto da scegliersi in ragione di una per area nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari di seguito indicati.

Diritto pubblico:

Settori scientifico-disciplinari:

N08X Diritto costituzionale;

N09X Istituzioni di diritto pubblico.

Economia politica:

Settori scientifico-disciplinari:

P01A Economia politica;

P01F Economia monetaria;
P01G Economia internazionale;
P01H Economia dello sviluppo.

Scienza politica:
Settori scientifico-disciplinari:
Q02X Scienza politica.

Sociologia generale:
Settori scientifico-disciplinari:
Q05A Sociologia generale.

Statistica:
Settori scientifico-disciplinari:
S01A Statistica.

Storia moderna:
Settori scientifico-disciplinari:
M02A Storia moderna.

ovvero
Storia contemporanea:
Settori scientifico-disciplinari:
M04X Storia contemporanea.

Storia delle dottrine politiche:
Settori scientifico-disciplinari:
Q01B Storia delle dottrine politiche.

ovvero
Storia delle istituzioni politiche:
Settori scientifico-disciplinari:
Q01C Storia delle istituzioni politiche.

Diritto costituzionale comparato:
Settori scientifico-disciplinari:
N11X Diritto pubblico comparato.

Le residue (due) annualità di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari:

Diritto privato:
Settori scientifico-disciplinari:
N01X Diritto privato;
N02X Diritto privato comparato.

Filosofia politica:
Settori scientifico-disciplinari:
Q01A Filosofia politica.

Organizzazione e diritto internazionale:
Settori scientifico-disciplinari:
N14X Diritto internazionale.

Politica economica:
Settori scientifico-disciplinari:
P01B Politica economica.

Storia contemporanea:
Settori scientifico-disciplinari:
M04X Storia contemporanea.

ovvero
Storia moderna:
Settori scientifico-discliplinari:
M02A Storia moderna.

Storia delle istituzioni politiche:
Settori scientifico-disciplinari:
Q01C Storia delle istituzioni politiche.

ovvero
Storia delle dottrine politiche:
Settori scientifico-disciplinari:
Q01B Storia delle dottrine politiche.

Storia delle relazioni internazionali:
Settori scientifico-disciplinari:
Q04X Storia delle relazioni internazionali.

Biennio di specializzazione.

Il biennio di specializzazione si articola in cinque indirizzi:

1. Politico-amministrativo;
2. Politico-economico;
3. Politico-internazionale;
4. Storico-politico;
5. Politico-sociale.

Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro sono obbligatorie nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati.

1. Indirizzo politico-amministrativo.

Diritto amministrativo:
Settori scientifico-disciplinari:
N10X Diritto amministrativo.

Diritto costituzionale - Istituzioni di diritto pubblico:
Settori scientifico-disciplinari:
N08X Diritto costituzionale;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
N11X Diritto pubblico comparato.

Diritto del lavoro e della previdenza sociale:
Settori scientifico-disciplinari:
N07X Diritto del lavoro.

Diritto dell'economia:
Settori scientifico-disciplinari:
N05X Diritto dell'economia.

Diritto e procedura penale:
Settori scientifico-disciplinari:
N17X Diritto penale.

Diritto finanziario:
Settori scientifico-disciplinari:
N13X Diritto tributario.

Diritto privato:
Settori scientifico-disciplinari:
N01X Diritto privato;
N04X Diritto commerciale.

Filosofia del diritto e tecnica della normazione:
Settori scientifico-disciplinari:
N20X Filosofia del diritto.

Scienza politica - Scienza dell'amministrazione:
Settori scientifico-disciplinari:
Q02X Scienza politica.

Sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione:
Settori scientifico-disciplinari:
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Q05E Sociologia dei fenomeni politici.

Storia dei partiti e del movimento sindacale:
Settori scientifico-disciplinari:
M04X Storia contemporanea.

Storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica:
Settori scientifico-disciplinari:
N19X Storia del diritto italiano.

Storia delle istituzioni politiche:
Settori scientifico-disciplinari:
Q01C Storia delle istituzioni politiche.

2. *Indirizzo politico-economico.*

Contabilità di Stato e degli enti pubblici:
Settori scientifico-disciplinari:
P01C Scienza delle finanze.

Demografia:
Settori scientifico-disciplinari:
S03A Demografia.

Diritto commerciale:
Settori scientifico-disciplinari:
N04X Diritto commerciale.

Diritto dell'economia:
Settori scientifico-disciplinari:
N05X Diritto dell'economia.

Econometria:
Settori scientifico-disciplinari:
P01E Econometria.

Economia e politica dello sviluppo:
Settori scientifico-disciplinari:
P01H Economia dello sviluppo.

Economia e politica industriale:
Settori scientifico-disciplinari:
P01I Economia dei settori produttivi.

Economia e politica monetaria:
Settori scientifico-disciplinari:
P01F Economia monetaria.

Economia, gestione e organizzazione aziendale:
Settori scientifico-disciplinari:
P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02D Organizzazione aziendale;
P02E Economia degli intermediari finanziari.

Economia internazionale:
Settori scientifico-disciplinari:
P01G Economia internazionale.

Economia politica - Analisi economica:
Settori scientifico-disciplinari:
P01A Economia politica.

Economia regionale:
Settori scientifico-disciplinari:
P01J Economia regionale.

Matematica per le scienze economiche e sociali:
Settori scientifico-disciplinari:
S04A Matematica per le applicazioni economiche.

Politica economica:
Settori scientifico-disciplinari:
P01B Politica economica.

Scienza dell'amministrazione:
Settori scientifico-disciplinari:
Q02X Scienza politica.

Scienza delle finanze - Economia delle istituzioni pubbliche:

Settori scientifico-disciplinari:

P01C Scienza delle finanze.

Sociologia economica e del lavoro:

Settori scientifico-disciplinari:

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

Statistica economica:

Settori scientifico-disciplinari:

S02X Statistica economica.

Storia del pensiero economico:

Settori scientifico-disciplinari:

P01D Storia del pensiero economico.

3. Indirizzo politico-internazionale.

Diritto comparato:

Settori scientifico-disciplinari:

N02X Diritto privato comparato;

N11X Diritto pubblico comparato.

Diritto e organizzazione internazionale - Diritti dell'uomo:

Settori scientifico-disciplinari:

N20X Filosofia del diritto;

N14X Diritto internazionale.

Economia e politica monetaria:

Settori scientifico-disciplinari:

P01F Economia monetaria.

Economia internazionale:

Settori scientifico-disciplinari:

P01G Economia internazionale.

Geografia politica ed economica - Economia e politica dell'ambiente:

Settori scientifico-disciplinari:

M06B Geografia economico-politica;

P01B Politica economica.

Politica economica europea:

Settori scientifico-disciplinari:

P01B Politica economica.

Scienza politica:

Settori scientifico-disciplinari:

Q02X Scienza politica.

Storia contemporanea:

Settori scientifico-disciplinari:

M04X Storia contemporanea.

Storia delle relazioni internazionali:

Settori scientifico-disciplinari:

Q04X Storia delle relazioni internazionali.

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici:

Settori scientifico-disciplinari:

Q06A Storia e istituzioni dell'Africa;

Q06B Storia e istituzioni dell'Asia.

Storia e istituzioni delle Americhe:

Settori scientifico-disciplinari:

Q03X Storia e istituzioni delle Americhe.

Storia e istituzioni dell'Europa orientale:

Settori scientifico-disciplinari:

M02B Storia dell'Europa centrale.

Teoria e politica dello sviluppo:

Settori scientifico-disciplinari:

P01H Economia dello sviluppo.

4. Indirizzo storico-politico.

Filosofia della storia:

Settori scientifico-disciplinari:

M07C Filosofia morale.

Filosofia politica:

Settori scientifico-disciplinari:

Q01B Storia delle dottrine politiche.

Geografia politica ed economica:

Settori scientifico-disciplinari:

M06B Geografia economico-politica.

Storia contemporanea:

Settori scientifico-disciplinari:

M04X Storia contemporanea.

Storia dei paesi islamici:

Settori scientifico-disciplinari:

L14A Storia dei paesi islamici.

Storia del diritto italiano:

Settori scientifico-disciplinari:

N19X Storia del diritto italiano.

Storia dell'Europa orientale:

Settori scientifico-disciplinari:

M02B Storia dell'Europa orientale.

Storia delle dottrine politiche:

Settori scientifico-disciplinari:

Q01A Filosofia politica.

Storia delle relazioni internazionali:

Settori scientifico-disciplinari:

Q04X Storia delle relazioni internazionali.

Storia del pensiero economico:

Settori scientifico-disciplinari:

P01D Storia del pensiero economico.

Storia economica:

Settori scientifico-disciplinari:

P03X Storia economica.

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici:

Settori scientifico-disciplinari:

Q06A Storia e istituzioni dell'Africa;

Q06B Storia e istituzioni dell'Asia.

Storia e istituzioni delle Americhe:

Settori scientifico-disciplinari:

Q03X Storia e istituzioni delle Americhe.

Storia medievale e storia moderna:

Settori scientifico-disciplinari:

M01X Storia medievale;

M02A Storia moderna.

5. Indirizzo politico-sociale.

Demografia:

Settori scientifico-disciplinari:

S03A Demografia.

Diritto del lavoro e della previdenza sociale:

Settori scientifico-disciplinari:

N07X Diritto del lavoro.

Etnologia e antropologia culturale:

Settori scientifico-disciplinari:

M05X Discipline demoetnoantropologiche.

Organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio:

Settori scientifico-disciplinari:

M06B Geografia economico-politica.

Politica economica:

Settori scientifico-disciplinari:

P01B Politica economica.

Politiche sociali e metodologie delle scienze sociali:

Settori scientifico-disciplinari:

Q05A Sociologia generale.

Psicologia sociale e del lavoro:

Settori scientifico-disciplinari:

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata.

Sociologia dei fenomeni politici:

Settori scientifico-disciplinari:

Q05E Sociologia dei fenomeni politici.

Sociologia dei processi culturali e comunicativi:

Settori scientifico-disciplinari:

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Sociologia dei processi economici e del lavoro:

Settori scientifico-disciplinari:

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

Sociologia dell'ambiente e del territorio:

Settori scientifico-disciplinari:

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

Sociologia giuridica e mutamento sociale - Sociologia della devianza:

Settori scientifico-disciplinari:

N21X Sociologia del diritto;

Q05F Sociologia politica e mutamento sociale;

Q05G Sociologia della devianza.

Scienza politica - Politiche pubbliche:

Settori scientifico-disciplinari:

Q02X Scienza politica.

Statistica sociale:

Settori scientifico-disciplinari:

S03B Statistica sociale.

9. Il consiglio della struttura didattica competente, ove decida di elevare le annualità di insegnamento obbligatorie oltre il numero di quattro, può farlo anche attingendo a quelle aree disciplinari riferibili ai settori scientifico-disciplinari sopra previsti.

10. Il biennio di specializzazione è organizzato dalla facoltà in conformità delle proprie esigenze peculiari, attivando gli indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati al comma 8.

11. Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà, o nelle altre facoltà dell'Università o di altre università, in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Padova, 2 settembre 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A7294

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
3080 AL	L.O.A.B.	Ovada
3190 AL	Mortarotti Bianca	Valenza
1310 FI	Petra Argenti S.a.s.	Firenze
1373 FI	Gems Orafa S.n.c.	Firenze

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, anno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2605 AL	Ganora & C. S.n.c.	Valenza
3466 AL	Max Gioielli di Porcu M.	Valenza
143 AN	Piatanesi Mirco	Loreto
729 FI	Bianchini Amerigo	Firenze
894 FI	Italcom	Firenze
1243 FI	Argentomania S.r.l.	Firenze
14 MN	Mora Gabriele	Suzzara
1491 MI	MMB S.a.s. di Linzaghi Marco e C.	Milano
1665 MI	Mil. Ore S.r.l.	Milano
1780 MI	Perrone Antonio Settimio	Milano
150 PV	Barbisino Daniele	Frascarolo
17 PN	Pallaver Donatella	Pordenone
623 RM	Ibba Giorgio	Roma
113 TV	De Nardi Aurelio	Vittorio Veneto
28 TS	Skerlavai Alfredo	Trieste
557 VI	F.lli Muraro S.n.c.	Vicenza
1545 VI	Immagine Oro e Bijoux S.n.c.	Creazzo
1663 VI	Silver Bassano	Bassano del Grappa

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
135 FO	Siccardi Silvia	Riccione	1
1470 VI	Zin Bruna	Bassano del Grappa	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
2635 AL	Zanirato P. Emilio	Valenza	1
1046 FI	C.M. Italiargenti S.r.l.	S. Casciano V.P.	5
1261 FI	Tuscania S.r.l.	Firenze	2
92 FO	Alfonsi S.r.l.	Cesena	5
129 FO	Karisma	Forlì	3
660 NA	Ma.Col. S.n.c.	Napoli	2
728 NA	Ellegi Oro S.n.c.	Napoli	2

97A7458

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.5561-XV J (1178) del 29 luglio 1997 il dispositivo di sicurezza denominato «Modulo airbag laterale Side 25» nonché i relativi componenti, che la Soc. Bag S.p.a. con stabilimento in Colleferro (Roma) intende importare dagli U.S.A., sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito specificato:

«Modulo airbag laterale Side 25» prodotto dalla società Bag - declassificato;

«Inflator laterale Side 25» prodotto dalla società BAICO (Bendix Atlantic Inflator Company) - U.S.A. - declassificato;

«Iniziatore per inflator laterale Side 25» prodotto dalla società BAICO (Bendix Atlantic Inflator Company) - U.S.A. - V cat. - gruppo *B*;

«Carica di accensione o carica Booster» (comprensiva della carica di sicurezza termica) prodotta dalla Soc. Atlantic Research Corporation - U.S.A. - I cat. - gruppo *B*;

«Pasticca di propellente» prodotta dalla società Atlantic Research Corporation U.S.A. - I cat. - gruppo *B*.

Il riconoscimento di cui trattasi è subordinato alla condizione che la ditta provveda per propria parte ed imponga contrattualmente alle fabbriche di autoveicoli acquirenti dei dispositivi di apporre etichette sui sistemi e sui loro imballaggi, riportanti le raccomandazioni per il personale addetto alle operazioni; dette raccomandazioni devono essere riportate anche su opportuni stampati, forniti unitamente ai sistemi e sui manuali di impiego e manutenzione dei veicoli, in cui dovranno essere opportunamente evidenziate.

Le suddette raccomandazioni dovranno almeno comprendere:

l'assoluto divieto di sconfezionamento del sistema;

l'obbligo di restituire al produttore il sistema in caso di necessità di sostituzione per qualsiasi motivo;

la precauzione di mantenere il sistema sempre con il coperchio di plastica di protezione dell'elemento gonfiabile verso l'altro, qualora non installato sul veicolo, per evitare che il gonfiaggio di detto elemento (in caso di indesiderato funzionamento) possa proiettare il sistema in aria;

l'obbligo di evitare in caso di interventi sul sistema di operare direttamente sullo stesso con fiamme, trapani o altro.

Dovranno inoltre essere fornite:

le istruzioni generali per la manutenzione;

le procedure da attuare per evitare il funzionamento indesiderato dell'airbag, in caso di manutenzione degli impianti elettrico ed elettronico dell'autovettura;

le istruzioni, le raccomandazioni e le procedure da seguire allo smaltimento dei sistemi in caso di sostituzione (quando non abbiano funzionato) e in caso di demolizione della vettura.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5325-XV J (1194) dell'11 luglio 1997, il manufatto esplosivo denominato Spoletta meccanica a tempo e percussione MTSQ DM 163 (rif. n. SR0057), che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare dalla ditta Junghans Feinwerktechnik sita in Schramberg-Germania, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria- gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0410, 1.4D.

I relativi componenti, prodotti dalla ditta Dynamit Nobel di Troisdorf - Germania, sono riconosciuti nelle categorie e gruppi come di seguito riportato:

detonatore DM 1269 (dis. n. 0510334): 5ª cat., gruppo *B*;

capsula DM 1001 (dis. n. 0510335): 3ª cat.;

detonatore DM 1101 (dis. n. 0510332): 3ª cat.;

detonatore primo DM 1201 B1 (dis. n. 0510333): 2ª cat., gruppo *B*.

97A7453

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.)», in Roma

Con decreto ministeriale 8 settembre 1997 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.)», in Roma, deliberate dal comitato centrale nella seduta dell'11 giugno 1997.

97A7454

Modificazioni allo statuto del «Centro per la difesa sociale del minore (altrimenti denominato Istituti riuniti di San Girolamo della carità)», in Roma.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1997 sono state approvate le modifiche dello statuto del «Centro per la difesa sociale del minore (altrimenti denominato Istituti riuniti di San Girolamo della carità)», in Roma, deliberate del comitato centrale nella seduta del 14 giugno 1997.

97A7455

Erezione in ente morale dell'associazione «Forum degli assessorati alle politiche sociali», in Roma

Con decreto ministeriale 8 settembre 1997 l'associazione «Forum degli assessorati alle politiche sociali», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

97A7456

Erezione in ente morale della fondazione «San Giovanni di Dio», in Fondi

Con decreto ministeriale 2 settembre 1997 la fondazione «San Giovanni di Dio», con sede in Fondi (Latina), è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

97A7457

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 settembre 1997

Dollaro USA	1728,01
ECU	1915,50
Marco tedesco	976,28
Franco francese	290,57
Lira sterlina	2789,01
Fiorino olandese	867,00
Franco belga	47,301
Peseta spagnola	11,569
Corona danese	256,44
Lira irlandese	2550,20
Dracma greca	6,177
Escudo portoghese	9,600
Dollaro canadese	1243,98
Yen giapponese	14,436
Franco svizzero	1185,68
Scellino austriaco	138,73
Corona norvegese	241,02
Corona svedese	228,72
Marco finlandese	327,15
Dollaro australiano	1245,90

97A7526

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23181 del 24 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 7 luglio 1994 al 6 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l P.E.L.M.A.N., con sede in Napoli e unità di cantiere I.N.P.S. - sede provinciale di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 7 luglio 1994, la riduzione dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori, tutti part-time, pari a 21 unità, su un organico complessivo di 33 unità secondo le seguenti modalità: 12 lavoratori da 37 a 25 ore medie settimanali, 6 lavoratori da 33 a 24 ore medie settimanali, 2 lavoratori da 28 a 22 ore medie settimanali, 1 lavoratore da 22,5 a 18 ore medie settimanali.

L'I.N.P S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.E.L.M.A.N. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23182 del 24 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 30 dicembre 1996 al 29 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia C.R.E.C., con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 34 unità, su un organico complessivo di n. 46 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia C.R.E.C. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23183 del 24 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dall'11 maggio 1996 al 10 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p a Cusina Sud Mensa c/o Alenia con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 57 unità, su un organico complessivo di n. 405 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud Mensa c/o Alenia, — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso. tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n 24.

Con decreto ministeriale n 23184 del 24 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 30 settembre 1996 al 29 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a s. Cavalli Vittorio di F Cavalli & C., con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 18,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n. 27 unità.

L'I.N P S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s Cavalli Vittorio di F Cavalli & C — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24

Con decreto ministeriale n. 23185 del 24 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Tucci, con sede in Andria (Bari) e unità di Andria (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 75 unità, su un organico complessivo di n. 77 unità.

L'I.N P S è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. F.lli Tucci — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n 24.

Con decreto ministeriale n. 23186 del 24 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni tessili, con sede in Torino e unità di Moncalvo (Asti) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 53 unità, su un organico complessivo di n 53 unità.

L'I N P S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni tessili - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23187 del 24 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati, con sede in Gazzaniga (Bergamo) e unità di Montello (Bergamo) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 70 unità, su un organico complessivo di n. 107 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23188 del 24 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 84 unità, su un organico complessivo di n. 157 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23218 del 28 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Avanti, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano, Nerviano e Canegrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,42 ore settimanali a 29,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 34 unità, di cui 4 part-time da 18,5 a 15 ore medie settimanali e 15 part-time da 22,37 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 63 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Avanti — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23219 del 28 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 6 giugno 1995 all'11 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Centro Sud Unità Mensa c/o IAM Agusta S.p.a., con sede in Milano e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unità, su un organico complessivo di n. 12 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Centro Sud Unità Mensa c/o IAM Agusta S.p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23220 del 28 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 10 giugno 1997 all'8 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnarredo - Industria del legno, con sede in Andria (Bari) e unità di Trani (Bari) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 24 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnarredo - Industria del legno — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23221 del 28 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. H.A.G.E.S., con sede in Tonengo di Mazzé (Torino) e unità di Tonengo di Mazzé (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unità, su un organico complessivo di n. 33 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. H.A.G.E.S. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23222 del 28 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stretto di Messina gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma e Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unità, su un organico complessivo di n. 23 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stretto di Messina gruppo Iritecna — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996,

n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23223 del 28 luglio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor, con sede in Villanova Monferrato (Alessandria) e unità di Villanova Monferrato (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 149 unità, su un organico complessivo di n. 221 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23277 del 6 agosto 1997, è autorizzata, per il periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), unità di Casaletto Vaprio d'Adda (Cremona) e S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 587 unità, su un organico complessivo di n. 923 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23278 del 6 agosto 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framatome Connectors Italia, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 13,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 177 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framatome Connectors Italia — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23279 del 6 agosto 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laer, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Airola (Benevento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unità, su un organico complessivo di n. 26 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laer — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23280 del 6 agosto 1997, è autorizzata, per il periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli Vendite, con sede in Ascoli Piceno e unità di Civitanova Marche (Macerata), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, di cui un lavoratore part-time da 28 a 25 ore medie settimanali e 4 lavoratori part-time da 24 a 21,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 195 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli Vendite — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23281 del 6 agosto 1997, è autorizzata, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Piemme Di Orlando M. & C., con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di c/o stabilimento Sepi di Bruino (Torino) e c/o stabilimento Sepi di Orbassano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, di cui 2 lavoratori part-time da 30 a 25 ore medie settimanali, 2 lavoratori part-time da 25 a 20 ore medie settimanali, un lavoratore part-time da 25,5 a 22,5 ore medie settimanali, 8 lavoratori part-time da 20 a 15 ore settimanali, su un organico complessivo di n. 58 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Piemme Di Orlando M. & C., — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23282 del 6 agosto 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla

S.p.a. I.S.A.M. Istituto Sperimentale Auto e Motori, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità, su un organico complessivo di n. 24 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A.M. Istituto Sperimentale Auto e Motori — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23283 del 6 agosto 1997, è autorizzata, per il periodo dal 26 maggio 1995 al 25 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.M.I. Elettromontaggi Industriali, con sede in Pescara e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n. 21 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.M.I. Elettromontaggi Industriali — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23284 del 6 agosto 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.M. Società Adriatica di Meccanica, con sede in Lanciano (Chieti) e unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 47 unità, su un organico complessivo di n. 176 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.M. Società Adriatica di Meccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23285 del 6 agosto 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 60 unità, su un organico complessivo di n. 1.084 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 maggio 1997, n. 22781.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23286 del 6 agosto 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 37 unità, su un organico complessivo di n. 1.084 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 maggio 1997, n. 22780.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23287 del 6 agosto 1997, è autorizzata, per il periodo dal 30 novembre 1994 al 25 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.M.I. Elettromontaggi Industriali, con sede in Pescara e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n. 21 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.M.I. Elettromontaggi Industriali — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23288 del 6 agosto 1997, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 22 aprile 1996 al 17 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: Cusina Sud c/o Alfa Avio di Pomigliano D'Arco, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità, su un organico complessivo di n. 405 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cusina Sud c/o Alfa Avio di Pomigliano D'Arco — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

97A7321

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23147 del 24 luglio 1997, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese la Compagnia Carenanti di Genova, così elencati nell'allegata tabella, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 26 maggio 1997, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 marzo 1997, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'articolo 8 del decrto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4 del decreto legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 1 comma 2 lettera *b*, della legge 8 agosto 1995 n. 343 e della legge 23 dicembre 1996, n. 667.

Con decreto ministeriale n. 23148 del 24 luglio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 26 ottobre 1996 al 25 aprile 1997, della ditta: S.p.a. Fabbrica Milanese Conduttori con sede in Milano e unità di Vicenza (Milano), 3-*bis*, della legge n. 135/2997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1996 con effetto dal 26 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta: S.p.a. Fabbrica Milanese Conduttori, con sede in Milano e unità di Vignate (Milano), per il periodo dal 26 ottobre 1996 al 25 aprile 1997, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 26 ottobre 1995.

Contributo addizionale: no.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23149 del 24 luglio 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: S.p.a. Dalmine Gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996.

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta: con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo) per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 diembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: Dalmine ATB dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. Gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia, Dalmine-Sabbio (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine ATB dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia, Dalmine Sabbio (Bergamo) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996.

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta: con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine ATB dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia, Dalmine-Sabbio (Bergamo) per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. - Gruppo D.-T., sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1° settembre 1996 al 30 novembre 1996.

Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo D.-T., con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo) per il periodo dal 1° settembre 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° settembre 1996.

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: Dalmine Tecnotraining dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. Gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine Tecnotraining dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo) per il periodo dal 1° settembre 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° settembre 1996.

7) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: S.r.l. Dalmine Tubi Ind.li dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. Gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia).

Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Dalmine Tubi Ind.li dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996.

8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta: con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore

dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Dalmine Tubi Ind.li dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia) per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

9) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: S.r.l. Dalmine Tubi di Precisione dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. Gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Dalmine Tubi di Precisione dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996.

10) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta: con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Dalmine Tubi di Precisione dal 1° dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo) per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

11) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: S.p.a. Tubicar - gruppo Dalmine Techint, con sede in Carbonara Scrivia - (Alessandria) e unità di Carbonia Scrivia (Alessandria).

Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tubicar - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e unità di Carbonara Scrivia (Alessandria) per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

12) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: S.r.l. Tubi di Qualità - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Baranzane (Milano), Pero (Milano).

Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tubi di Qualità - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Baranzane (Milano), Pero (Milano) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996.

13) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta: con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tubi di Qualità - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Baranzate (Milnao), Pero (Milano) per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23150 del 24 luglio 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 giugno 1997 è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta: con decreto ministeriale del 27 giugno 1997 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano (Milano) e unità di Gaeta (Latina) per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1997 con decorrenza 4 maggio 1997.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 giugno 1997 è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta: con decreto ministeriale del 27 giugno 1997 con effetto dal 1° gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano e unità di Milano con sede centrale (Milano) per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1993 al 28 febbraio 1994, della ditta: S.p.a. Gama, con sede in Salerno e unità di Salerno.

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gama, con sede in Salerno e unità di Salerno per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta: con efetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gama, con sede in Salerno e unità di Salerno; per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23151 del 24 luglio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1996 al 6 febbraio 1997, della ditta: S.p.a. Enichem Figre, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera).

Articolo 3-*bis*, legge 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera) per il periodo dal 7 febbraio 1996 al 6 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 7 febbraio 1996.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 7 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 7 agosto 1996 al 6 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1996.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997, della ditta: S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unità di Luogosano.

Articolo 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decrto ministeriale del 3 febbraio 1997 con effettto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unità di Luogosano (Avellino) per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996, art. 6, comma 1, legge n. 608/1996;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, della ditta: S.p.a. Costruzioni Callisto Pontello, con sede in Firenze e unità di Firenze - Sesto Fiorentino - Roma.

Articolo 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Costruzioni Callisto Pontello, con sede in Firenze e unità di Firenze - Sesto Fiorentino - Roma, per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23152 del 24 luglio 1997 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta: S.p.a. Rotomec, con sede in San Giorgio Monferrato (Alessandria) e unità di San Giorgio Monferrato (Alessandria).

Parere comitato tecnico del 25 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rotomec, con sede in San Giorgio Monferrato (Alessandria) e unità di San Giorgio Monferrato (Alessandria) per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23153 del 24 luglio 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997, della ditta: S.p.a. Alfonso Bialetti, con sede in Crusinallo di Omegna (Verbania) e unità di Crusinallo (Verbania).

Parere comitato tecnico del 5 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alfonso Bialetti, con sede in Crusinallo di Omegna (Verbania) e unità di Crusinaldo (Verbania) per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23154 del 24 luglio 1997 è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996, della ditta: S.p.a. Gruppo Alma, con sede in Bareggio (Milano) e unità di Bareggio (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gruppo Alma, con sede in Bareggio (Milano) e unità di Bareggio (Milano) per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1995 con decorrenza 10 luglio 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23155 del 24 luglio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 ottobre 1997, della ditta: S.p.a. F.lli Sarchi, con sede in Pavia e unità di Broni (Pavia).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.lli Sarchi, con sede in Pavia e unità di Broni (Pavia) per il periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1996 con decorrenza 21 ottobre 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998, della ditta: S.p.a. Linea Sprint, con sede in Milano e unità Treviglio (Bergamo).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Linea Sprint, con sede in Milano e unità di Treviglio (Bergamo) per il periodo dal 12 maggio 1997 all'11 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1997 con decorrenza 12 maggio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23156 del 24 luglio 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta: S.p.a. Texas Instruments Controls & Manufacturing Services, con sede in Aversa (Caserta) e unità di Aversa (Caserta) e unità di Aversa (Caserta).

Parere comitato tecnico del 28 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipen-

denti dalla ditta: S.p.a. Texas Instruments Controls & Manufacturing Services, con sede in Aversa (Caserta) e unità di Aversa (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23157 del 24 luglio 1997:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 18 settembre 1996 al 17 settembre 1997, della ditta: S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 con effetto dal 18 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 18 settembre 1996 al 17 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 18 settembre 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 aprile 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1997 con effetto dal 14 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Pianezza (Torino) per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 17 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 14 ottobre 1996;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 marzo 1996 al 17 marzo 1997, della ditta: S.p.a. In.Gr.Ed., con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. In.Gr.Ed., con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 marzo 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 28 aprile 1997, n. 22679/1;

4) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 1° settembre 1998, della ditta S.p.a. Cementir, con sede in Roma, e unità di Maddaloni (Caserta).

Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unità di Maddaloni (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996;

5) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 27 marzo 1996 al 26 marzo 1997, della ditta: S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unità di Borgorose (Rieti).

Parere comitato tecnico del 19 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unità di Borgorose (Rieti), per il periodo dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 27 marzo 1996 come da nota ispettiva del 14 aprile 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 25 marzo 1997, n. 22488/3;

6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 27 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti), unità di Borgorose (Rieti), per il periodo dal 27 settembre 1996 al 26 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 27 settembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 25 marzo 1997, n. 22488/4;

7) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta: S.p.a. S.I.V. Società italiana vetro, con sede in San Salvo (Chieti), unità di San Salvo (Chieti).

Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.I.V. Società italiana vetro, con sede in San Salvo (Chieti) e unità di San Salvo (Chieti), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23158 del 24 luglio 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1996 al 25 gennaio 1997, della ditta: S.p.a. Tecnoproduct ora Tecnoprima S.p.a., con sede in Sezze Scalo (Latina) e unità di Sezze Scalo (Latina).

Parere comitato tecnico del 22 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnoproduct ora Tecnoprima S.p.a., con sede in Sezze Scalo (Latina) e unità di Sezze Scalo (Latina), per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1996 con decorrenza 2 maggio 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnoproduct ora Tecnoprima S.p.a., con sede in Sezze Scalo (Latina) e unità di Sezze Scalo (Latina), per il periodo dal 2 novembre 1996 al 25 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 2 novembre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23159 del 24 luglio 1997:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997, della ditta: S.a.s. Adriatica Fishing Food di Paolucci Ettore & C., con sede in Ortona (Chieti) e unità di Ortona (Chieti).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1997 con effetto dal 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.a.s. Adriatica Fishing Food di Paolucci Ettore & C., con sede in Ortona (Chieti) e unità di Ortona (Chieti), per il periodo dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - sentenza trib. del 17 aprile 1996, n. 74/1996 Contributo addizionale: no.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta: S.r.l. Impresa Ing. Renzo Giovannelli, con sede in Prato (Firenze) e unità di Empoli (Firenze).

Art. 3-*bis*, legge 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Impresa Ing. Renzo Giovannelli, con sede in Prato (Firenze) e unità di Empoli (Firenze), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 18 luglio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23160 del 24 luglio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996, della ditta: S.p.a. Paolo Vilardi, con sede Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria.

Parere un comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Paolo Vilardi, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23161 del 24 luglio 1997 è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 ottobre 1997, della ditta: S.r.l. Tectubi, con sede in Milano e unità di Podenzano (Piacenza).

Parere comitato tecnico del 5 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 settembre 1996 con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tectubi, con sede in Milano e unità di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 9 ottobre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23162 del 24 luglio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997, della ditta: S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1997 con decorrenza 5 febbraio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23163 del 24 luglio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.c.a.r.l. Cooperativa muratori e cementisti C.M.C., con sede in Ravenna e unità di Ravenna.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Cooperativa muratori e cementisti C.M.C., con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996, con esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 agosto 1996, al 4 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996, con di esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23164 del 24 luglio 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 dicembre 1995 al 14 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Varese, Venegono Superiore (Varese).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Varese, Venegono Superiore (Varese) e dal 31 dicembre 1996 ramo d'azienda «Addestratori» della S.r.l. Siai Marchetti, unità di Sesto Calende (Varese) trasferito in Venegono Superiore, per il periodo dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 15 dicembre 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto

del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23165 del 24 luglio 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997, della ditta S.p.a. Fimet motori & riduttori, con sede in Torino e unità di Bra (Cuneo).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fimet motori & riduttori, con sede in Torino e unità di Bra (Cuneo), per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentate il 23 aprile 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23166 del 24 luglio 1997 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 giugno 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.p.a. Sielte padana elettronica e telecomunicazioni, con sede in Torino e unità di Milano, Trofarello (Torino), Torino e Vigliano Biellese (Biella).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sielte padana elettronica e telecomunicazioni, con sede in Torino e unità di Milano, Trofarello (Torino), Torino e Vigliano Biellese (Biella) per il periodo dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 10 giugno 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23167 del 24 luglio 1997, è revocato il decreto del 18 dicembre 1996, n. 21894, con il quale è stata autorizzata il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997 la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla società S.c.a.r.l. Cooperativa muratori ed affini.

Con decreto ministeriale n. 23168 del 24 luglio 1997 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 settembre 1995 al 5 settembre 1996, della ditta S.p.a. Società tecnica internazionale - Sotecni, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società tecnica internazionale - Sotecni, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 6 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23169 del 24 luglio 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unità di Fiumeveneto (Pordenone).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unità di Fiumeveneto (Pordenone), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23170 del 24 luglio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 dicembre 1997, della ditta S.r.l. Sarbe, con sede in Macomer (Nuoro) e unità di Macomer (Nuoro).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarbe, con sede in Macomer (Nuoro) e unità di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 14 ottobre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23171 del 24 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrettile, con sede in Montodine (Cremona) e unità in Montodine (Cremona), per un massimo di 91 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 marzo 1997 al 13 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 settembre 1997 al 13 marzo 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23172 del 24 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Le Creazioni Giada, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), e unità in S. Giovanni in Persicato (Bologna) per un massimo di 16 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 ottobre 1997 al 14 aprile 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23173 del 24 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E. Impianti tecnologici ed ecologici, con sede in Roma e unità in Roma per un massimo di 27 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1997 al 19 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 settembre 1997 al 19 marzo 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23174 del 24 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio tirreno, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità in S. Maria a Vico (Caserta) per un massimo di 23 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1996 al 30 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 31 luglio 1996 al 30 gennaio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23175 del 24 luglio 1997 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1995 al 9 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Abete industria poligrafica già Abete grafica, con sede in Roma e unità di Roma (via Prenestina 683).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abete industria poligrafica già Abete grafica, con sede in Roma e unità di Roma (via Prenestina 683), per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° dicembre 1995 al 9 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale n. 23176 del 24 luglio 1997 è accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997, della ditta S.c. a r.l. Co.La.Graf, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Co.La.Graf, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 30 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° maggio 1997 al 31 ottobre 1997.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1998.

Con decreto ministeriale n. 23177 del 24 luglio 1997 è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.r.l. Società editrice La Ragione, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Società editrice La Ragione, con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Con decreto ministeriale n. 23178 del 24 luglio 1997 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997, della ditta S.r.l. Telestampa Centro Italia, con sede in Oricola (L'Aquila) e unità di Oricola (L'Aquila).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Telestampa Centro Italia, con sede in Oricola (L'Aquila) e unità di Oricola (L'Aquila) per il periodo dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997.

Con decreto ministeriale n. 23179 del 24 luglio 1997 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Editoriale Italiana - Gruppo editoriale S.A., con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Editoriale Italiana - Gruppo editoriale S.A., con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

Con decreto ministeriale n. 23180 del 24 luglio 1997 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Editoriale Donna - Gruppo editoriale S.A., con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Editoriale Donna - Gruppo editoriale S.A., con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

97A7324-97A7326

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Valsusa».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Valsusa» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinate di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valsusa»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valsusa» è risevata al vino rosso, anche nella tipologia «novello», che risponde alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Valsusa» è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione amplografica:

Avaná, Barbera, Dolcetto e Neretta cuneese da soli o congiuntamente: minimo 60%;

altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Torino, da soli o congiuntamente, per il restante 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino atto ad essere designato con la denominazione di origine controllata «Valsusa», comprende l'intero territorio amministativo dei seguenti comuni della provincia di Torino:

Almese;
Borgone di Susa;
Bruzolo;
Bussoleno;
Caprie;
Chianocco;
Chiomonte;
Condove;
Exilles;
Giaglione;
Gravere;
Mattie;
Meana di Susa;
Mompantero;
Rubiana;
San Didero;
San Giorio di Susa;
Susa;
Villarforchiardo.

Art. 4.

Le condizini ambientali e di cultura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto considerate idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave.

Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino di cui all'art. 2 ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vino	Resa uva tonn./Ha	Titolo alcolometrico vol. min, naturale
«Valsusa Rosso»	9,00	9,5%

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valsusa» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle comunità montane, Alta Valle di Susa (Torino) e Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (Torino).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valsusa», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alla seguenti caratteristiche:

«Valsusa» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;

odore: intenso, caratteristico, vinoso, con evidenti note fruttate;

sapore: asciutto, armonico, acidulo, moderatamente tannico, talvolta con lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: minimo 20 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,, «selezionato», «superiore», «riserva», «vecchio» e similari.

Per la denominazione di origine controllata «Valsusa» è consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

97A7484

POLITECNICO DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso il Politecnico di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria - Bari:

settore scientifico-disciplinare: H08A - Architettura tecnica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio ion carta semplice con l'indicazione della retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7459

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 8 agosto 1997 concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali per la campagna vaccinale 1997-1998». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 25 agosto 1997).

Nell'intestazione del titolo del decreto citato in epigrafe, riportata sia a pag. 2 del sommario che a pag. 12, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Commissione unica del farmaco*», leggasi: «*Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali*»; inoltre, a pag. 13, art. 2, al ventiquattresimo rigo della voce «Denominazione», dove è riportato per la seconda volta il nome: «Influvac S» della ditta: «Solvay Duphar», descrizione: «10 siringhe 0,5 ml», in corrispondenza della voce «N. A.I.C. (base 10)», dove è scritto: «28851 *119*», leggasi: «288 *121*» ed in corrispondenza della voce: «N. A.I.C. (base 32)», dove è scritto: «*0VJGXH*», leggasi: «*0VJGXK*».

97A7470

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 giugno 1997 recante: «Rettifica della deliberazione 23 aprile 1997 recante: "Art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341: approvazione opere da finanziare". (Deliberazione n. 115/1997)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 1° settembre 1997).

L'allegato riportato in calce alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata alla pag. 25 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente:

Codice	Settore	Titolo progetto	Tipo	Obiettivo	Costo globale	Costi da sostenere	Finanziamenti legge n. 341/1995
04.19	Disinquinamento	Interventi urgenti per la salvaguardia ambientale della laguna di Venezia (I lotto) nella regione Veneto	N	OB2	302,000	302,000	100,000
		TOTALE AMMINISTRAZIONE				1,274,200	750,000

97A7460

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alle produzioni di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1474 del 3 luglio 1997, riguardante la specialità medicinale ENO, a pag. 72, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo dell'estratto, dove è scritto: «Società SmithKline Beecham S.p.a., via *Zambelletti* - 20021 Baranzate di Bollate, ...», leggasi: «Società SmithKline Beecham S.p.a., via *Zambeletti* 20021 Baranzate di Bollate, ...»; inoltre, al settimo rigo dell'estratto, dove è scritto: «... della società *Zambelletti* - Baranzate di Bollate (Milano) ...», leggasi: «della società *Zambeletti* Baranzate di Bollate (Milano) ...».

97A7472

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 7 agosto 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 304/97 dell'11 luglio 1997», relativo alla specialità medicinale «PROGEMOX» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 19, prima colonna, dove è indicato «La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Proge Farm *S.p.a.*, con sede in via Baluardo La Marmora, 4, Novara, codice fiscale 01419800030», leggasi: «La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Proge Farm *S.r.l.*, con sede in via Baluardo La Marmora, 4, Novara, codice fiscale 01419800030».

97A7471

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della *serie generale*, inclusi tutti i supplementi ordinari

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	231.000
- *semestrale*	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di L. **125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 *spedizioni raccomandate settimanali*)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 2 4 0 9 7 *

L. 1.500